

Il nuovo Giornale dei Militari

PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE
DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO
SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
Anno XIII - n. 3 - 31 marzo 2011 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledemilitari.it
E' vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati

**ALLOGGI
PARTE IL PIANO
DELLE VENDITE.**
La beffa dopo il danno

A PAGINA 6

IL GOVERNO COPRE CON ASSEGNI "UNA TANTUM"
GLI EMOLUMENTI BLOCCATI CON LA MANOVRA FINANZIARIA

Arriva il decreto salva stipendi



**I FONDI RINTRACCIATI NELLE RISORSE STANZIATE
PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE**

SERVIZI ALLE PAGG. 3, 4 E 5

Specificità? Il vero problema è l'identità del lavoro militare

Il governo "trova" le risorse per dare copertura agli assegni funzionali, alle progressioni di carriera ed al tetto salariale del personale militare e delle Forze di Polizia, bloccati dalla manovra finanziaria del 2010.

Lo fa, attingendo dal fondo accantonato per il riordino delle carriere, già abbondantemente sfoltito di 700 milioni di euro con la stessa manovra correttiva dello scorso anno.

Insomma, da una parte si toglie e...dall'altra pure...

In questa fase di incertezza e di profondo malessere tra il personale, i sindacati e i Cocer hanno accettato la "proposta" governativa per portare a casa un risultato, ma è evidente che siamo davanti all'ennesimo segnale di una difficoltà e di un affanno da parte del governo e all'assoluta mancanza di interventi strutturali per far fronte alle esigenze del Comparto Difesa e Sicurezza" ma, soprattutto, si smaschera il Bluff della specificità.

Proviamo a capire perché.

A. MANOTTI - CONTINUA A PAG. 2



La nostra classe politica sembra assomigliare a quel commensale che, non pago delle tripe di cinghiale, si entusiasma solo al pensiero del miele. Se scorriamo le notizie delle ultime settimane, infatti, c'è da rimanere mortificati. In Sicilia si è rimandato lo scioglimento dell'Ente Porto di Messina il quale, con 9 consiglieri e due dipendenti, presidia un porto inesistente che avrebbe dovuto farsi nel 1953 e non è mai stato realizzato. A Roma, si lotta sul decreto milleproroghe che avrebbe dovuto reinserire la possibilità per i comuni sopra il milione di abitanti (Roma e Milano) di avere consigli comunali di 60 membri (invece che 48) e giunte da

**EQUA RIPARAZIONE
In arrivo altri
indennizzi**

A PAGINA 7

LA CASTA

I costi della politica: quale indignazione?

15 assessori invece che 12; il tutto, pare, per risolvere i problemi da manuale Cencelli del sindaco Alemanno. In questi stessi giorni è stato poi emanato il decreto che istituisce le tre Prefetture per le nuove province di Monza, Fermo e Bat (Barletta-Andria-Trani), mentre dell'abolizione delle vecchie non si parla più, così come non si riesce a promulgare il decreto attuativo per il taglio dei compensi di sindaci, presidenti di provincia, assessori e consiglieri. E cosa ci riserva il futuro? Il disegno di legge che aumenta il numero dei sottosegretari per dare posti all'allegria combriccola che va sotto il nome di "Responsabili

Mentre in Gran Bretagna lo scandalo degli eccessivi rimborsi spese (piccole furberie di qualche migliaio di sterline) ha decapitato i colpevoli e scosso profondamente Westminster, nel Belpaese, purtroppo, qualche titolo di giornale non smuove nessuno. (stralci di stampa)

Specificità? il vero problema è l'identità del lavoro militare

La mancanza di un indirizzo politico chiaro sul ruolo delle Forze Armate, la carenza di risorse, i condizionamenti dei gruppi di pressione legati all'industria della difesa... Quanto pesa tutto ciò sull'identità della funzione svolta dai militari? Da anni abbiamo un modello di difesa che finge di prevedere quanti uomini servono alla sicurezza, mentre in realtà si pensa a quanti navi, aerei e carri possono "produrre" questi soldati....

segue da pag. 1

Fin dagli anni '70, il tema della specificità è stato al centro del dibattito tra chi riteneva l'aggancio al Pubblico Impiego, un bene per la categoria che in tal modo sarebbe potuta uscire dalla separazione e confrontarsi con i lavoratori pubblici i quali potevano "contare" sulla contrattazione sindacale.

Sull'altro versante erano attestati coloro che, invece, insistevano per una separazione del Comparto temendo che un allineamento del rapporto di impiego dei militari al "civile", avrebbe messo a rischio privilegi, esponendo inoltre il personale con le stellette a tentazioni sindacali...

In quegli anni, vennero emanate due leggi; la 382/78 che "disciplinò" l'esercizio di taluni diritti per il personale militare e la 121/81 che smilitarizzò la Polizia, riconoscendo ad essa la sindacalizzazione.

In ambedue i casi, però, il nodo della specificità non venne sciolto. Né per i militari non sindacalizzati né per i poliziotti che potevano contare su un pieno ruolo contrattuale.

Tant'è, che gran parte degli interventi legislativi successivi, sia di carattere normativo che economico, hanno sempre risentito di una buona dose di frammentarietà e di una certa schizofrenia.

Specifici a parole - i militari - ma sostanzialmente parificati al resto dei dipendenti pubblici, ogni qualvolta veniva emanata una Finanziaria o una legge che introduceva novità in campo previdenziale, economico, normativo (ferie, permessi, cure termali, congedi parentali ecc.).

Non si contano le manovre e le pressioni, di volta in volta messe in campo dai rappresentanti sindacali o dai Cocer, in occasioni di leggi finanziarie o contratti, per aggiustare il tiro rispetto alle misure governative adottate.

E nonostante oggi una norma legislativa la preveda espressamente, la specificità della professione militare, resta ancora priva di contenuti sostanziali.

Per comprenderne il motivo forse dobbiamo collocare la questione in uno scenario molto più complesso che partendo dal rigore imposto dalla crisi economica, si spinge fino al processo di riforma della pubblica amministrazione ed infine, al modello delle Forze Armate che sta scaturendo dai tagli operati dalle ultime leggi finanziarie.

Nel recente Consiglio supremo di difesa, l'ultimo di una serie di riunioni in cui da tempo si discute dei problemi del nostro strumento militare, è tornato il nodo cruciale del rapporto tra le sue dimensioni e le risorse ad esso assegnate. Ovvero, della progressiva riduzione dei fondi per la professionalizzazione delle FF.AA.

E da qui occorre partire.

Dalla 13^a legislatura, quando il Parlamento approvò la legge 14 novembre 2000 n. 331. Un provvedimento con cui si sancì la sospensione del servizio di leva obbligatorio e la contestuale istituzione del servizio militare professionale con la relativa valutazione delle risorse finanziarie fino al suo completamento, fissando la consistenza numerica delle 'nuove' Forze armate in 190mila uomini.

Da allora, a fronte di questi nuovi obiettivi, la politica non ha assicurato adeguate risorse per rendere possibile la coerente realizzazione del programma.

Inoltre, l'effetto dei pesanti tagli apportati alla Difesa che, iniziati nel luglio 2004, hanno più che dimezzato le

risorse per fondamentali capitoli come quello dell'esercizio, costituiscono la cornice entro la quale collocare le limitature alle retribuzioni del personale e l'impossibilità di "assegnare" risorse ad hoc per la specificità.

Oltre al nodo delle risorse però, ci sono anche altri problemi. Il primo riguarda la carenza di indirizzo politico.

L'attuale titolare del dicastero della Difesa, ha dato la chiara impressione di non voler dedicare un sufficiente impegno nell'assolvimento del proprio compito istituzionale (distratto com'è dagli impegni derivanti dai suoi incarichi di partito...e dalle sue performance parlamentari).

Ciò ha generato una latitanza nella definizione delle politiche di sicurezza e di difesa che sono decise (di fatto) dal Ministro dell'Economia attraverso i tagli da lui operati. Un ruolo da comprimario, quello del Ministro della Difesa, che invece di affrontare i grandi temi verso i quali indirizzare la propria azione (come la comparsa di nuove minacce e di nuove forme di guerra con il conseguente cambiamento degli scenari strategici e, più in generale, di come dovranno trasformarsi le Forze Armate), ha trovato più congeniale occuparsi di "pattuglioni" (a sostegno di un pur imponente apparato di sicurezza interno) di raccolta di spazzatura, di demolizione di opere abusive, di mini naya e altro ancora; tutti impieghi ancor più incomprensibili alla luce di quella scarsità di risorse che dovrebbe consigliare

un migliore e più razionale utilizzo nei compiti propri dello Strumento militare. Un Ministro che, in definitiva, è apparso impreparato e poco attento ai suoi compiti istituzionali.

E questo ci porta a riflettere su quello che può considerarsi il problema dei problemi: un deficit culturale che impedisce ancora oggi e a molti, di comprendere appieno il ruolo che rivestono le Forze Armate in un grande Paese, e cioè quello di strumento della politica estera che esso persegue. Una cultura con la quale costruire (in maniera solida, concreta, razionale e coerente con i principi costituzionali) le basi delle nostre scelte, per l'appunto, in tema di sicurezza e di difesa.

E di conseguenza la capacità di capire quali e quanti fondi destinati alle Forze debbono essere tagliati (magari non in maniera lineare equiparando, di fatto, il mancato acquisto di carta per una stampante con la mancata manutenzione di un mezzo o con il taglio alle ore di addestramento del personale).

Non si può sottacere al fatto che tale carenza di indirizzo politico, ha comportato anche una crisi di identità del "lavoro militare" e questo ha reso più facile accostarlo a quello dei pubblici dipendenti, verso cui è noto il piano "rivoluzionario" dell'intraprendente ministro Brunetta.

Sempre di più sono gli "istituti" giuridici e normativi condivisi da dipendenti militari e civili del Pubblico impiego e fondata è la previsione/preoccupazione di chi ritiene che gli interventi riformatori del governo nella P.A., (Organizzazione del lavoro, sistemi di valutazione del personale, produttività, procedure negoziali, orario di lavoro, congedi...) andranno a toccare sempre più il rapporto di impiego dei militari.

Anzi, nei fatti questo sta già avvenendo nel senso che per i militari si sta aprendo una stagione di arretramento anche rispetto allo stesso pubblico impiego.

Sono in atto scenari e trattative che non si limiteranno a discutere degli importi che saranno scritti in basso a destra nei cedolini degli stipendi, ma che sicuramente

metteranno in campo forti tensioni perché il contenimento della spesa pubblica, il rilancio dell'economia, l'esigenza di tagliare gli sprechi e di concentrare le risorse su efficienza, merito e produttività, è la partita che si giocherà tra governo e parti sociali nell'ambito della riforma della P.A., anche se non è del tutto chiaro come il governo intenda realmente "investire" sulla qualità del lavoro pubblico, che sembra essere considerato, invece, solo un peso da eliminare.

E i militari come verranno considerati?

Un peso da ridurre? O un capitale umano su cui investire?

E cosa sta "passando" realmente attraverso gli interventi finanziari restrittivi del governo?

Certamente, non la specificità (vista assai male dai tecnici dell'Economia e debolmente difesa dal Ministro della Difesa), ma qualcosa di ben più complesso: tagli ai reclutamenti, riduzione delle risorse sul professionale, prepensionamenti forzati...sono misure che vanno ad incidere (come abbiamo detto in precedenza), sui volumi organici e sugli assetti operativi del modello di Difesa attuale, senza contare il problema della precarizzazione.

Qualcuno si è interrogato sulla finalità di una serie di tagli, norme e tecnicismi che nei fatti intervengono sul modello professionale a 190.000 unità, esautorando il Parlamento da una analisi ed una valutazione su scelte politiche, costi e benefici di una simile manovra?

Quanto pesano i condizionamenti dell'industria della Difesa che, oltre ad assorbire un bel po' di risorse dal Bilancio della Difesa, ne orienta anche le scelte strategiche? Ecco, torniamo alle precedenti considerazioni; se ci fosse una vera Politica di difesa e chiarezza sul ruolo assolto dalle Forze Armate, verrebbero anche eliminati gli sprechi e non si favorirebbe quella contabilità creativa grazie alla quale, i debiti e le elargizioni ai gruppi di pressione diventano investimenti irrinunciabili, mentre le spese del personale sono improduttive ed opinabili...

E così, da anni abbiamo un modello di difesa che finge di prevedere quanti uomini servono alla sicurezza, mentre in realtà si pensa a quanti navi, aerei e carri possono "produrre" questi soldati...

Ecco l'identità del Lavoro militare. Altro che la retorica della specificità...

Attenzione, quindi, a non distrarsi...perché in questo caso sono i "grandi temi" che fanno la differenza, più delle risorse "una tantum" concesse dal governo per distrarre dall'inconsistenza con cui la politica si interessa delle FF.AA., lasciando questo compito ai vertici militari che si ritrovano sovente a perorare gli interessi dei gruppi industriali di riferimento, prendendo parte attiva alle promozioni sponsorizzate, salvo poi lamentarsi nelle audizioni parlamentari, dei tagli e dell'invecchiamento dello strumento militare.

Parlare di specificità fine a sé stessa non serve a nulla se non si affronta il ruolo delle Forze armate in un'ottica Europea, per avere uno strumento efficiente, moderno e veramente utile senza dissanguare le nostre casse pubbliche, senza chiedere ai soldati sacrifici inutili e senza mandarli in operazioni inconcludenti solo per far piacere a qualche politicante. Questo vorrebbe dire tornare al primato della Politica, quella vera, quella che bada agli interessi di tutti.

Ecco appunto, la Politica....

Antonella Manotti

Il Governo vara il decreto: coperti con un assegno "una tantum", gli emolumenti bloccati dalla manovra finanziaria

ARRIVA IL DECRETO SALVA STIPENDI?

I fondi sono stati "rintracciati nelle risorse già stanziare per il riordino delle carriere del personale non dirigente

Con il decreto appena pubblicato il Governo ha ampliato l'ambito di destinazione del fondo perequativo di 80 mln di euro per il 2011 e 80 mln di euro per il 2012 previsto dal comma 11bis dell'art. 8 del D.L. 78/2010, comprendendo anche gli assegni funzionali, le omogeneizzazioni e gli assegni ad personam del personale non dirigente, sinora esclusi.

A tal fine, è stata previsto anche l'incremento del fondo stesso, attraverso:

- una quota certa, recuperata dai fondi che, per effetto dell'art. 3 co. 155 della Legge 350/2003, erano accantonati per il riordino delle carriere del personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa nel triennio 2011-2013, che ammontano a circa 115 mln di euro per ogni anno, per complessivi 345 mln di euro;

- e una quota del tutto aleatoria, da recuperare da eventuali risparmi di spesa sulle missioni internazionali, per le Forze Armate, e dalle risorse del Fondo Unico Giustizia, per le Forze di polizia. (chissà come verrà considerata l'Arma dei Carabinieri?).

In definitiva, il Governo intende utilizzare i fondi accantonati per il riordino delle carriere nei prossimi tre anni per finanziare la specificità del comparto ed escludere, almeno parzialmente, militari e poliziotti dai tagli stipendiali previsti dal D.L. 78/2010.

Ricordando che i fondi accantonati per il riordino delle carriere dal 2004 al 2010, per complessivi 700 mln di euro, sono già stati cancellati dal D.L. 78/2010 ed utilizzati per altri scopi, si può tranquillamente affermare che la strategia proposta dal di utilizzare i fondi del riordino per calmierare gli effetti negativi del D.L. 78/2010, evitando così che gli stessi facessero la stessa fine dei 700 mln già evaporati, abbia prodotto effetti soddisfacenti. Per la serie "meglio un uovo oggi che una gallina domani".

Ma una cosa è altrettanto certa: **NESSUNO PUÒ OGGI SOSTENERE CHE QUESTO PROVVEDIMENTO RAPPRESENTI IL TRIONFO DELLA "SPECIFICITÀ" E IL MANTENIMENTO DELLE PROMESSE AD ESSA SOTTESE.**

Infatti, il provvedimento appena varato dal Governo non annulla affatto tutti i tagli previsti dal

D.L. 78/2010, visto che la sua copertura finanziaria certa (i fondi del riordino + il fondo perequativo, per complessivi 505 mln di euro) non è sufficiente mentre quella aleatoria appare quanto meno poco affidabile; soprattutto il fondo potrà garantire solo assegni "una tantum" e quindi **NON IDONEI A SALVARE IL PERSONALE DAI NEGATIVI EFFETTI SU PENSIERI E BUONUSCITA.**

Al momento, dunque, vi è la quasi certezza che i tagli previsti per il 2011 saranno reintegrati, la probabilità che i tagli previsti per il 2012 saranno reintegrati solo per una quota parte e che quelli previsti per il 2013 saranno reintegrati solo in minima parte, con tutti i danni previdenziali e sulla buonuscita che rimarranno così come sono, come se il fondo perequativo non esistesse.

Inoltre è bene ricordare che il riordino doveva servire a riequilibrare la situazione delle carriere del personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa rispetto a quella del resto dei pubblici impiegati, dopo che questi ultimi negli scorsi anni hanno ottenuto, attraverso la contrattazione, notevoli benefici e scatti di carriera.

È dunque evidente che, al contrario di come viene strumentalmente presentata, **LA SITUAZIONE DEL PERSONALE SICUREZZA E DIFESA RISPETTO AL RESTO DEI PUBBLICI IMPIEGATI È SI SPECIFICA, MA IN SENSO NEGATIVO,** visto che:

- i pubblici impiegati privatizzati hanno ottenuto, attraverso la contrattazione, evidenti scatti di carriera e, conseguentemente, hanno già incassato, in forma di emolumenti, rilevanti vantaggi economici;

- il personale del comparto sicurezza e difesa non si vedrà mai riconosciuti gli stessi vantaggi economici, posto che il riordino è stato e continua ad essere defianziato, prima per 700 mln di euro ed adesso per ulteriori 345 mln di euro;

- tutti i 505 mln di euro che saranno utilizzati per escludere militari e poliziotti dai tagli stipendiali del D.L. 78/2010 (sia i 160 mln di euro del fondo perequativo sia gli ulteriori 345 mln di euro previsti dal D.L. appena approvato) sono, di fatto, interamente tratti dai fondi destinati al riordino, visto che il Governo ha già de-finanziato tale

provvedimento per complessivi 1.045 mln di euro 700 mln di euro prima e 345 mln di euro adesso;

- il personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa subirà un ulteriore danno, visto che i fondi del riordino erano all'origine solo ed esclusivamente ad esso destinati, mentre domani saranno destinati anche al personale dirigente.

Alla fine della fiera, il personale del comparto sicurezza e difesa subisce un danno netto di 540 mln di euro, dato dalla differenza tra il de-finanziamento del riordino (1.045 mln di euro) e le risorse destinate al fondo perequativo (505 mln di euro);

Tuttavia, il messaggio che sta arrivando alla base, strumentalmente ed artatamente veicolato da Governo ed alcuni Co.Ce.R. (non dimentichiamoci recentemente ri-prorogati), è quello esattamente contrario, ossia che il provvedimento appena approvato dal Governo rappresenta il giusto riconoscimento della specificità. In realtà, si tratta dell'ennesima presa in giro.

Sintetizziamo con un esempio: **"Il tuo datore di lavoro, nel 2004, ti promette una promozione che ha già accordato, anni prima, ad altri tuoi colleghi (i pubblici impiegati contrattualizzati) e comincia a mettere da parte ogni anno le risorse necessarie, arrivando, nel 2010, a complessivi 700 euro.**

Poi arriva la crisi e lo stesso datore di lavoro si vede costretto a tagliare gli stipendi dei prossimi tre anni di tutti i dipendenti, te compreso, per complessivi 700 euro.

Ed allora il tuo datore ti dice: "Guarda, facciamo così, a chi ha già beneficiato della promozione (i pubblici impiegati contrattualizzati) gli taglio lo stipendio per i prossimi tre anni per 800 euro complessivi, mentre a te, che sei "specifico", te lo taglio solo per 195 euro, però non ti concedo la promozione promessa e mi riprendo i 700 euro che avevo già messo da parte e risparmio altri 345 euro, ovvero quanto mi sarebbe costata la tua promozione per i prossimi tre anni".

Morale della favola, il tuo collega non specifico (pubblico impiegato contrattualizzato) subisce un danno netto di 700 euro complessivi (dato dal ta-

glio stipendiale), mentre tu (specifico) subisci un danno netto di 1.240 euro (cioè la somma di quanto il tuo datore non ti ha corrisposto sotto forma di promozione, 1.045 euro, e quanto ti ha tagliato in termini di stipendio per il prossimo triennio, 195 euro): alla fine ti senti anche dire, dal datore di

lavoro e dai tuoi stessi sindacati, che sei stato avvantaggiato rispetto agli altri colleghi, perché ti hanno congelato solo parzialmente lo stipendio dei prossimi tre anni!!!"

Gianluca Taccaozzi
Presidente del Direttivo Nazionale di Ficiesse

IL TESTO DEL DECRETO

DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. 27

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e' incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con i Ministri della difesa e dell'interno:

a) a favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;

b) a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia.

3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, e' destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrici non connessi a promozioni, nonché degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il decreto salva stipendi: chi si salva e chi paga di più...

IL BLUFF DELLA SPECIFICITÀ E LE RISORSE RUBATE

Dopo una tarantella tra politica, sindacati ed amministrazioni, durata un anno dalla prima bozza di manovra finanziaria (D.L. 112/2010), in questi giorni è stato approvato il Decreto Legge n.27, del 26/03/2011 – “Misure urgenti per la corresponsione di assegni “una tantum” al personale delle FF.AA. e FF.PP. e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco”.

Urli di gioia, inni di ringraziamento, vicinanza politiche si levano in cielo in segno di autocompiacimento. Purtroppo, quando le cose stanno così ho dei dubbi, elogiarsi a “tutti bravi è il ritornello che equivale a dire nessuno bravo”, come dire “tutti colpevoli, nessuno colpevole”. In buona sostanza, si tratta dello sblocco dell'Assegno Funzionale, dell'omogenizzazione stipendiale, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni.

Innanzitutto cominciamo a precisare che trattasi di risorse perequative che coprono con un assegno “una tantum” gli emolumenti bloccati dalla Manovra. Cioè, non possono essere computati ai fini dell'Indennità di Buonsuscita e rientrano nella sola quota “B” del trattamento pensionistico. Ciò definito, il DL 112, oltre al blocco triennale dei contratti, aveva già colpito il TFS (Trattamento di Fine Servizio) rivedendo il calcolo verso il basso parificandolo a quello per il privato denominato TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Secondo questa riveduta attribuzione si perderebbe circa uno 0,21% di montante (TFS) per ogni anno mancante alla pensione. Poveri giovani!

Se questa precisazione è necessaria a tutti coloro che l'hanno caldeggiata, la subiscono e dovranno interpretare il futuro, per arginare i prossimi tagli delle Manovre correttive a venire, urge fare un altro passaggio. Tocca capire chi si è salvato e con quali risorse, chi ha pagato di più e chi potrà fare sacrifici. Posto che le risorse destinate alla

sanatoria economica sono quelle della Finanziaria n.350/2003, art.3, co.155, ovvero:

“e' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni per il 2005 e 38 milioni di euro dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al RIALLINEAMENTO, con effetti economici a decorrere dal 1 gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, Marina, Capitanerie di Porto, dell'Aeronautica inquadrata nei RUOLI DEI MARESCIALLI ai sensi dell'art.34 del D.Lvo 12.5.95, n.196..”. E' altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 per il 2005 e 122 a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti di riordino dei ruoli e delle carriere del personale NON DIRETTIVO e NON DIRIGENTE delle FF.AA. e FF.PP.

Stabilito che le risorse erano postate per il personale non direttivo, vediamo chi si è salvato. Tutti quelli che saranno promossi nei prossimi tre anni (Ufficiali, sottufficiali e graduati), Omogenizzazione stipendiale (solo ufficiali), Assegno di Funzione (sottufficiali e graduati), Classi e scatti (solo Ufficiali). Ad occhio si vede che gli Ufficiali si salvano un pochino più degli altri. Non solo, la Dirigenza non essendo Contrattualizzata, senza il Blocco Contrattuale per i prossimi tre anni, seguendo la dinamica salariale dell'automatismo stipendiale, Classi e Scatti, non avranno tagli neanche in questa direzione. Cioè, il personale Contrattualizzato non avrà un aumento di un euro per i prossimi tre anni, mentre per la dirigenza come se nulla fosse successo, grazie alla “specificità” (80 milioni L.122/art.8, co.11/bis) non avranno alcun blocco. In totale, su 115 milioni di euro, derivanti dal riordino delle carriere, ben il grosso lo assorbe una categoria ed il restante le altre due categorie. Guarda caso una dirigenza che in varie proposte di legge la indicano come in esubero è da operare con tagli del 20% per Colonnelli e Generali. Non si trat-

ta di fare una guerra tra poveri ma di capire questa rappresentanza in regime di proroga cosa ha fatto e grazie a chi. Un plauso alla Categoria “A”, alla Presidenza Interforze, per il resto è una delusione totale. In giro per il web c'è qualche collega (“B” e “C”) che vi racconta il rovescio della medaglia?

Nella tarantella delle vicinanza politico/governative tra le varie proposte bizzarre per sanare i pochi, vi era quella di un contributo di tutti a favore dei malcapitati proveniente dalla tredicesima. Teniamo conto che il personale sotto i 14 anni è lo stesso che in questo mandato non ha ricevuto nulla in più contrattualmente (contratto 2006/08, DPR 171 - Coda Contrattuale e Contratto 2008-09), sarà il più penalizzato sotto tutti i punti di vista.

Il dubbio che questa Rappresentanza abbia la lungimiranza, le competenze e la forza di essere incisiva in modo equilibrato per tutte le Categorie è evidente. Tanto più, che da un anno a questa parte le occasioni per reperire le risorse non sono mancate mentre il silenzio è stato sovrano. Non dimentichiamo l'istituzione della “mini naia” e “le ronde militari” del pacchetto sicurezza che diversamente potevano sanare le sofferenze. Non era meglio suddividere le Risorse del Riordino per un “assegno una tantum” per il personale NON DIRETTIVO? Le risorse strutturali che a decorrere dal 2006 incentivavano il fondo del Riordino avrebbero avuto la decorrenza giuridica, in un ipotetico riordino, già dal 2003, tutti soldi persi. Praticamente, l'operazione per sanare il blocco della manovra è riuscita, il paziente è morto. Oltre a salvare il blocco, si è salvata la faccia il Governo, la Rappresentanza che si auto elogia e si aprono le carriere politiche per i più maliziosi. Ahimè, per paziente si intende oltre al Riordino la Rappresentanza.

Ferdinando Chinè

Addio al riordino... ma brucia le tappe la leggina sui generali

Lo scorso 23 marzo il Consiglio dei Ministri ha emanato il , tanto atteso dal mondo delle divise. L'ultima manovra economica, com'è noto, oltre a bloccare i contratti, bloccava tutti gli emolumenti connessi all'avanzamento di grado e all'anzianità dei militari. I problemi, ad una lettura superficiale del testo normativo, sembrerebbero risolti ma... Come sono andate le cose? A che punto siamo e cosa è indispensabile fare almeno da parte del Cocer? Leggendo attentamente il decreto si nota che i 115 milioni di euro stanziati rispettivamente per il 2011, 2012, 2013 sono stati stornati da quelli stanziati per il riordino delle carriere. La legge finanziaria n. 350 del 2003, che all'epoca in quanto rappresentanti salutammo con grande entusiasmo, si è svuotata del-

l'aspetto essenziale, cioè quello economico. Infatti furono stanziati 73 milioni di euro per il 2004, 118 per il 2005, e dal 2006 in poi 122 milioni per ogni anno (per un totale di 770 milioni di euro). Con la manovra della scorsa estate, tali risorse sono state sottratte e riassorbite dal Governo fino alla data del 2010. Perché? In sostanza le Amministrazioni hanno pensato bene di usare i per il riordino delle carriere per compensare i tagli della manovra in questione. In fase di trattativa, si presumeva che i del riordino da mettere in gioco fossero solo quelli del 2011. Infatti essendo già nell'anno in , tutto faceva presumere che quei facessero la stessa fine di quelli degli anni precedenti. Con la meraviglia di chi era in buona fede, ci si è trovati con un decreto che priva dei per ben

3 anni, rimandando il riordino per un improbabile 1° gennaio 2014.

Che ha fatto il Cocer?

Sono apprezzabilissime le azioni di pressing, in tutti i sensi, sulla politica. Sono note le efficienti incursioni del Cocer Carabinieri, ed anche le azioni in ordine sparso di altri delegati del Cocer Interforze. È mancata, però, l'azione più importante, cioè quella corale, unita e condivisa. Al di là delle polemiche sulla proroga, si è percepito una volontà di **non far sapere ai militari che le risorse destinate sin dal 2004 ai “non dirigenti e non direttivi” in realtà serviranno a compensare tutti i tagli previsti sulle busta paga degli Ufficiali, adeguamento Istat compreso.**

Viceversa per i contrattualizzati rimarrà il blocco dei contratti per tre anni.

Nessuno però focalizza l'attenzione sul fatto che in 5 anni i vari governi non hanno voluto avviare seriamente la riforma delle carriere. Nel frattempo in parlamento però, c'è un disegno di legge, che sta bruciando le tappe: si tratta della socialmente inopportuna legge **sulle posizioni vicarie dei Vertici delle Forze Armate, che aumenterebbe ulteriormente lo stipendio di alcuni generali**, motivo per cui alcuni parlamentari non ritengono importante una audizione del Cocer. Per i Sottufficiali e Graduati si è trattato di compensare con i fondi del riordino le risorse per l'avanzamento di grado e per gli assegni funzionali (che non si percepisce ogni due anni, ma al 17°, 27° e 32° anno di servizio). Quando un 1° Maresciallo viene promosso Luogotenente,

non percepisce neanche 40 euro mensili di aumento. Un ammiraglio promosso, percepisce almeno dieci volte di più. Questi conti, che hanno una tendenza alla banalizzazione, riescono però a far percepire la realtà, è cioè, che circa i 2/3 dei fondi, che furono stanziati per il riordino delle carriere (i 770 milioni), saranno destinati per risolvere tutti i problemi degli Ufficiali (aumenti biennali compresi), e solo in parte minima per “i militari poveri”, operazione degna di “un Robin Hood al contrario”.

Solitamente quando una barca affonda il comandante è l'ultimo ad abbandonare la nave. Oggi invece gli ufficiali saranno costretti a subire l'umiliazione di vedere la

segue a pag. 5

“Le risorse destinate al riordino delle carriere, sin dal 2004, ai “non dirigenti e non direttivi” in realtà serviranno a compensare tutti i tagli previsti sulle busta paga degli Ufficiali, adeguamento Istat compreso, mentre per il personale contrattualizzato rimarrà il blocco dei contratti per tre anni”

segue da pag. 4

Addio al riordino...

nave affondare, lasciare gli equipaggi in mare con dei canotti e andarsene tranquillamente con lo yacht.

Comprendo con quale “dispiacere” la maggior parte di loro stia subendo tale situazione.

Per i “non direttivi e non dirigenti” sarà un arrivederci, se non un addio, al riordino e alla speranza di risolvere le sperequazioni rimaste fra i marescialli Capi (o Capi di 1ª classe). Ad aggiungersi agli effetti negativi di questo de-

creto, che lo si vorrebbe far passare per un successo, ci sono problemi altrettanto importanti come l'erosione dei diritti che subdolamente tendono ad essere negati.

Il nuovo codice dell'ordinamento, nato per semplificare le normative accorpandole in un unico testo, dopo il lavoro del “copia e incolla”, si rilegge privo di quei diritti acquisiti negli anni, come la libertà di pensiero, la malintesa pretesa di limitare le libertà politiche, nella possi-

bilità di ricorrere al tribunale amministrativo ecc. .

A fronte di ciò diventa assurda l'inerzia nell' intraprendere azioni per una riforma della rappresentatività militare. Fra i motivi della raccolta di firme, intraprese da me è dal collega Chinè, vi sono questi argomenti, con la speranza di deliberare una richiesta di autorizzazione alla costituzione di un gruppo di lavoro ed un tavolo tecnico con lo Stato Maggiore Difesa.

Che dovrebbe/potrebbe fare il Cocer?

Innanzitutto riunirsi. L'esempio dovrebbe venire dal Presidente, e dai delegati del comitato di presidenza e a seguire tutti i delegati.

Se il Cocer Interforze con pazienza non si riappropria del proprio ruolo, si continuerà ad esporre alle generalizzate critiche di inoperosità. Lo stesso Presidente si continuerà ad esporre a chi lo considera il “delegato Cocer del Gover-

no”, “il Presidente dello Stato Maggiore Difesa”, e il “simpatizzante” della Rappresentanza militare a cui partecipa nei ritagli del suo prezioso tempo. Non ho mai nascosto l'affetto che nutro per la persona del presidente e collaborerò, affinché non ci siano più le condizioni perché queste critiche si ripetano. I lettori che vorranno intendere, sicuramente intenderanno ...

Antonello Ciavarelli
Delegato Cocer

LUCI ED OMBRE DEL DECRETO SALVA STIPENDI

Una operazione di autofinanziamento

Un provvedimento da tempo auspicato e rivendicato con forza dai Co.Ce.R. e dalle OO.SS., che purtroppo denota solo alcune luci ed ancora molte ombre sulle reali volontà del Governo di voler dare effettiva copertura agli assegni funzionali, alle progressioni di carriera ed al tetto salariale.

Alcuni in uno slancio di estrema generosità o in una fase di scarsa informazione hanno manifestato apertamente e senza alcuna remora la propria soddisfazione, senza evidenziare le varie contraddizioni insite nel provvedimento.

In realtà, infatti, si tratta semplicemente di una complessa ed improbabile operazione di autofinanziamento delle misure economiche restrittive contenute nella manovra finanziaria varata la scorsa estate con modalità, che ad eccezione per l'anno 2011, non danno assolutamente certezza circa la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria. Alcuni sono soddisfatti e possibilisti, altri sono critici e dopo i vari impegni non mantenuti in questi ultimi

tempi, non si fidano certo di questa rinnovata promessa del Governo, anche se è stata tradotta in una specifica norma.

Il provvedimento, sostanzialmente, incrementa di 115 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 la dotazione del fondo perequativo di cui all'art. 8, comma 11 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, già finanziato con 80 milioni di euro per il 2011 ed ulteriori 80 milioni di euro per il 2012. La norma prevede che la dotazione del fondo potrà essere ulteriormente incrementata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con i Ministri della Difesa e dell'Interno a favore del personale delle forze armate, con quota parte delle risorse che si otterranno dalle minori spese effettuate, rispetto all'anno precedente, in conseguenza delle missioni internazionali di pace ed a favore del personale appartenente alle forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con quota parte delle risorse che confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia. Alla luce degli impegni internazionali sempre

più gravosi, appare poco verosimile ottenere risparmi di spesa dalle missioni di peace keeping, per sovvenzionare i tagli che la finanziaria ha prodotto sugli stipendi. Non ci rimane allora che sperare sulla possibilità di poter attingere al Fondo Unico di Giustizia. **Allo stato attuale, a fronte, quindi, di un'esigenza finanziaria complessiva per tutto il comparto difesa e sicurezza di circa 170 milioni di euro per il 2011, di circa 300 milioni di euro per il 2012 e circa 450 milioni di euro per il 2013, a seguito del provvedimento emanato dal Governo vi è la disponibilità di 195 milioni di euro per il 2011, con possibilità quindi, di ristorare complessivamente tutti i tagli, 195 milioni di euro per il 2012 con un disavanzo di circa 110 milioni di euro e di 115 milioni di euro per il 2013, con un disavanzo di circa 330 milioni di euro.** Sancisce, definitivamente, che le finalità perequative del fondo hanno natura “una tantum” e non “ad personam”, così come peraltro aveva già rilevato la Ragioneria Generale dello Stato in

fase di esame della bozza del D.P.C.M. presentata dalle Amministrazioni. Questa inaspettata interpretazione del Governo, anche nei confronti dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrici non connessi a promozioni, è in evidente controtendenza con le numerose dichiarazioni fatte fino ad oggi da autorevoli esponenti politici, nonché con gli ordini del giorno presentati ed approvati in Parlamento. Questa definizione, oltre a non consentire il totale ristoro degli effetti economici negativi che si rifletteranno sui singoli dipendenti a seguito delle misure contenute nella manovra finanziaria correttiva dei conti pubblici, comporterà verosimilmente la non utilità delle somme percepite, sia ai fini del conteggio per il trattamento di fine servizio, sia per quello pensionistico.

Una particolare riflessione va fatta anche sulla provenienza delle tanto decantate somme che sono state ulteriormente stanziare nel Consiglio dei ministri di ieri, per il 2011, 2012 e 2013 pari a 115 milioni di euro per ogni anno. **Le stesse, infatti, sono una sorta di partita di giro, poiché originano dalla pari riduzione - per le citate annualità - dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo**

della legge 350/2003. In pratica, dai 119 milioni di euro annui che a far data dal 2011 avrebbero costituito le somme da utilizzare per il riordino delle carriere.

Importi che erano stati così stabiliti, sempre dalla stessa manovra correttiva dei conti pubblici, dopo che in un solo colpo il provvedimento aveva scippato quasi 700 milioni di euro - non strutturati - ma che negli anni costituivano economie per il tanto auspicato riordino.

Ed ancora, un'ulteriore riflessione va fatta sull'utilizzo di queste risorse originariamente destinate al riordino delle carriere per il personale contrattualizzato del comparto difesa e sicurezza e che oggi con questa operazione vengono utilizzate per calmierare i tagli della manovra finanziaria, anche per il personale non contrattualizzato appartenente a questi comparti e per tutto il personale appartenente al soccorso pubblico.

Ora la parola ripassa nuovamente ai COCER ed alle OO.SS. delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, che dovranno ripartire da quelle certezze che la norma ha affermato e far fronte comune affinché il decreto possa essere, in fase di conversione in legge in Parlamento, ancora una volta migliorato.

Daniele Tisci
Eliseo Taverna
*Delegati Co.Ce.R.
Guardia di Finanza

PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO

IL MINISTERO DELLA DIFESA – HA EMANATO IL DECRETO CON IL QUALE VENGONO INDIVIDUATI GLI alloggi del Ministero della difesa da alienare, ai sensi del D.lvo 66/2010 e del DPR 90/2010 (11A03641). Il decreto è stato pubblicato sulla (*GU n. 70 del 26-3-2011 - Suppl. Ordinario n.80*) ed è disponibile integralmente sul nostro sito: www.ilnuovogiornaledemilitari.it

ALLOGGI: LA BEFFA DELLE VENDITE

UN'ESPLOSIONE DI SCHIZOFRENIA

L'ultima possibilità è ora che le "tutele" arrivino dalle indicazioni della mozione parlamentare "bipartisan" approvata dalla Camera lo scorso 8 febbraio, affinché vengano recepite nel decreto sui canoni che il governo si accinge ad emanare.

Per il resto, è storia raccontata e assai nota, purtroppo...

Le iniziative legislative messe in atto dal Governo lo scorso anno, dal varo del regolamento attuativo della legge finanziaria 2008 (quella del piano pluriennale per capirci) fino alla norma con la quale si prevede - a partire dal 1° gennaio 2011 - l'adeguamento dei canoni a prezzi di mercato, hanno di fatto azzerato d'un colpo diritti, tutele e possibilità di rendere produttivo il patrimonio immobiliare della Difesa.

L'aumento dei canoni a prezzi di mercato, rischia poi di avere gravi ripercussioni per tante famiglie...

Tale norma comporterà, infatti, un notevole aggravamento per gli utenti che in molti casi vedranno raddoppiare o triplicare il canone, con ovvia conseguenza di non potervi fare fronte e quindi, di dover abbandonare l'alloggio; senza contare che con l'approvazione del regolamento sulle vendite varato a maggio dello scorso anno, sono venute meno anche le tutele che salvaguardavano dal recupero degli alloggi da parte della Difesa.

Ed ora arriva anche il decreto che individua gli alloggi da alienare.

Un'altra beffa.....(leggete Boncioli in questa stessa pagina).

Abbiamo ora la certezza del voluto fallimento di ciò che era possibile realizzare; un circuito virtuoso tra vendite e nuove costruzioni con beneficio sia dei "vecchi" utenti sia dei giovani in attesa di casa.

Tutto cancellato.

Resta la incredibile cialtroneria di chi spera ora di aver centrato l'obiettivo che si era prefissato: "fuori dalle balle" le famiglie dei sine titolo. Poco importa se tra queste vi sono famiglie mono-basso- reddito, vedove, mogli separate con figli e con il solo reddito dell'ex marito, pensionati...e che il loro alloggio, magari collocato in una ghiotta zona della capitale, possa diventare oggetto di speculazioni...

Poco importa se negli alloggi da alienare spiccano case vuote, inagibili, disastrose in località dove non esiste il problema della casa...

Quante risorse pensa di ricavare la Difesa dalla vendita di questi alloggi?

Una esplosione di schizofrenia; non sappiamo definirli in altro modo. E quello che accadrà nei prossimi mesi ci racconterà un'altra storia...

La pubblicazione degli elenchi degli alloggi da alienare, non ha fatto altro che dare forma e sostanza a quel disegno che già si era manifestato evidente nei due anni, dall'aprile del 2008 al marzo del 2010, m che sono stati impiegati per mettere in piedi il pesante mostro costituito dal Decreto del Ministero della Difesa del 18 maggio 2010. Non una riga di quel Regolamento è stato condiviso, ne dal COCER, ne da **CASADIRITTO** e nemmeno dalla Commissione Difesa Camera, per quanto riguarda la tutela delle famiglie aventi redditi all'interno dei 40.000 Euro, così come prevedeva la Legge. Si è voluto insistere su altre forme, usufrutto, cinque anni, nove anni, riducendo così la garanzia costituita dalle tutele.

Cari amici utenti, che ora vi trovate ad essere inseriti in quegli elenchi, leggete questa nota con cognizione di causa e attenzione quel Regolamento. Scoprirete così, multe/vendetta, che riducono gli sconti, vendite all'asta, che permetteranno a strette gerarchie militari strapiene di medaglie e di denaro, gerarchie civili ministeriali anch'esse strapiene, di comprarsi una casa all'asta con dentro persone e famiglie normali. Per loro sarà il coronamento di una vita fatta di meriti ma anche di privilegi, prebende ed ora avranno la possibilità di mettere sulla torta della loro brillante carriera, la ciliegina costituita da un immobile al centro storico che darà loro ulteriore prestigio, cacciando in qualche modo quei miserabili che avevano osato sfidarli. Ci siamo capitati.

A seguire verranno orde di gentaglia malavitosa, che vive in piena illegalità, e non vede l'ora di farsi avanti o meglio con i soldi in contanti, sicuramente frutto di illeciti, comprare casa ad un milione di Euro, che conferirà loro il prestigio che mancava ad una vita "specchiata". Quale modo migliore per ripulire quel denaro? Se verrà confermato quello che allo stato appare una ipotesi quegli interessi potranno scatenarsi sul secondo espe-

rimento di asta su una cinquantina di alloggi di pregio al costo ognuno di circa 1.000.000 di Euro, compreso il posto macchina. Naturalmente **CASADIRITTO** segnalerà al primo sentore i casi sospetti alla DNA (Direzione Nazionale Antimafia), e ad Organi Competenti della Guardia di Finanza, al manifestarsi di tale eventualità.

Esaminando il dettaglio di 3.022 alloggi possiamo osservare che, togliendo località e città di media grandezza, nelle grandi città, Roma per tutte si è fatta una scelta, che possiamo così riassumere: **si è tolta la possibilità di acquisto di immobili alla portata di famiglie anche modeste**, per esempio la zona della Cecchignola che comprende la parte vecchia e vecchissima come gli immobili di musoliniana memoria, **per privilegiare la scelta su appetibili immobili del centro storico**, come via Garibaldi, Piazza S. Apollonia, Piramide, Medaglie D'Oro, S. Giovanni, Viale Angelico, ove si dispiegherà la forza dell'art. 7 - e art. 8 del Regolamento ove è ben descritta la vendita all'asta, oppure sulla zone delle Medaglie d'oro, appetibile come area, su cui si poseranno strane attenzioni.

IMMOBILI VUOTI

A differenza del precedente Decreto (cartolarizzazione) qui non vengono indicati gli alloggi vuoti.

Ciò fa ritenere che l'alto quantitativo di questi alloggi lo troviamo all'interno di questo elenco.

Pensiamo alle immense quantità di unità immobiliari individuate nel nord-est.

AREE ESCLUSE O PRESOCHE' ESCLUSE

Cagliari, ove il sistema di abbandono della presenza militare è evidente a tutti, nemmeno un alloggio per le tre armi, stessa sorte per l'intera isola. Ciò è probabilmente dovuto all'art.14 dello Statuto Regionale Sardo.

Bari Palese, nemmeno uno, delle decine di un Villaggio Azzurro che fu.

Foggia, nessun alloggio,

neppure dell'ex "Gino Lisa". **Bologna**, inserita la zona dei crolli di via Sabotino, ove recentemente sono stati effettuati sgomberi da Vigili del fuoco.

Bolzano, niente,
Caserta, 13 alloggi
Catania, 9 alloggi
Ferrara, niente
Genova, 3 alloggi
Grosseto, niente
Livorno, niente
Milano, 6 alloggi
Modena, niente
Padova, niente
Palermo, 11 alloggi
Pisa, niente
Salerno, niente
Siena, 4 alloggi
Verona, niente
Viterbo, niente

e ci scusiamo per le decine di omissioni.

Valutiamo che i 2/3 degli alloggi individuati siano ubicati proprio in quelle zone dove era alto l'indice degli alloggi inagibili, disastri o vuoti per mancanza di richiesta.

Spiccano tra queste Albenga, Arzane, Bassano del Grappa, Borgo S. Dalmazio, Cividale del Friuli, Concordia Sagittaria, Cormons, Fabra D'Isonzo, Gambolo, Gattinara, Gratisca D'Isonzo, Palmanova, Pordenone, Portogruaro, Remanzocco, S. Vito al Tagliamento, Spillinbergo, Tarcento, Tolmezzo, Tarvisio, Trieste, Udine, tutte località, tra l'altro ove il problema della casa esiste se non in forme assolutamente marginali rispetto a quelle delle grandi città, e quindi il "prodotto" rimarrà in gran parte invenduto.

Una operazione dunque di vendita di gioielli a scapito delle famiglie" normali " a cui fa da contrappeso una vendita fatta su alloggi sui quali manca il mercato. Una operazione solo di immagine e non finalizzata al reperimento di risorse, per i 1/3 degli alloggi che rimarranno addirittura in sofferenza

Si aprono ora dure contrapposizioni sugli sfratti e sui canoni, ma ora vorremmo riprendere fiato.

Sergio Boncioli
Coordinatore Nazionale
CASADIRITTO



Pagina a cura
dell'associazione Solidarietà
Diritto e progresso

Assodipro cresce

Con il conferimento del mandato di rappresentanza al sig. Giovanni Lo Iacono di Palermo, Assodipro, assicura ed amplia la sua presenza operativa sul territorio della Regione Sicilia attraverso la costituzione di una nuova Unità Coordinata. All'amico Giovanni Lo Iacono che, a dimostrazione di una grande disponibilità al servizio associativo ha saputo prontamente attivarsi, per la costituzione e l'insediamento logistico della neo costituita U.C. palermitana, esprimo la riconoscenza del sodalizio per l'impegno assunto e formulo i migliori auguri per il suo futuro lavoro nella certezza che lo stesso godrà del conforto della umana gratitudine che più di ogni ricchezza moneta compensa il servizio senza scopo di lucro offerto volontariamente ai soci.

Per contatti:
U.C. di Palermo- Via Olio di Lino 2D. Tel.334/1857628. Fax: 091/9821261.
Resp. Sig. Giovanni Lo Iacono. E-mail assodipropalermo@fastwebnet.it

AS.SO.DI.PRO.
Il Presidente
Emilio Ammiraglia

DALLA CORTE DI APPELLO I DISPOSITIVI DI ACCOGLIMENTO *EQUA RIPARAZIONE: arrivano altri indennizzi ai ricorrenti*

Nelle edizioni del mese di luglio e di novembre dello scorso anno abbiamo riportato le notizie comunicateci dall'ASSODIPRO Marche in merito ad alcune decisioni della Corte d'Appello di Roma che, tramite atto dispositivo, riconosce ad alcuni ricorrenti un indennizzo a titolo di Equa Riparazione di 11.000 ciascuno, più interessi legali e rifusione delle spese di giudizio (dispositivo del 26 ottobre 2009) e di 10.000 per ogni ricorrente più i soliti accessori con un successivo atto del 09 novembre 2009.

Entrambe le decisioni giungevano dopo anni di peripezie amministrative, giudiziarie e legislative per sanare un problema di indiscutibile rilevanza professionale per tutti i militari che dall'applicazione iniziale dell'orario di servizio e fino al 1999 ricevettero discriminanti trattamenti.

Sedici anni di durata per un procedimento giudiziario non complesso che avrebbe meritato tempi di svolgimento sicuramente più brevi; tempi ritenuti irragionevoli per i quali la circostanza dell'entrata in vigore della c.d. legge Pinto ha aperto le porte per la richiesta dell'Equa Riparazione.

Come è noto l'Associazione sta curando da alcuni anni molte cause di equariparazione in merito a vari ricorsi pendenti da oltre un decennio e non discussi o con esito negativo, per i quali è in corso l'iter legale impostato sulla base dei presupposti disciplinati dalla Legge Pinto.

Nel frattempo il Presidente della Associazione ci da notizia di altre cause andate a buon fine depositate il 20 dicembre 2010 e 4 gennaio 2011, a

conferma della perseveranza delle azioni e dagli affidamenti a soggetti credibili che operano con scrupolo, serietà e sicura professionalità..

Dallo studio legale Coronas pervengono inoltre notizie su altri dispositivi emanati dalla Corte d'appello di Roma il 4 febbraio 2011 e 1 marzo 2011, con risarcimenti che variano da 3.500 a 6000 euro per singolo ricorrente.

Costoro riceveranno direttamente dallo studio legale una lettera con tutte le informazioni necessarie.

Per maggiore chiarezza riportiamo il frontespizio di alcuni degli atti depositati dalla Corte d'Appello.

Man mano che giungeranno gli aggiornamenti in merito alle cause in corso ne daremo tempestiva informazione.



IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

Le novità introdotte dalla riforma del 2011

SOMMARIO: 1. *Introduzione* – 2. *Breve storia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica* - 3. *L'importanza che riveste la natura giuridica del ricorso* - 4. *La "mutazione genetica" della natura giuridica del ricorso straordinario disposta dall'art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69.* - 5. *Le implicazioni conseguenti alla riforma. Un caso pratico.*

1. Introduzione

Come noto, il ricorso giurisdizionale amministrativo ha l'obiettivo di ottenere l'annullamento di un atto illegittimo, o presunto tale, emanato da un Pubblico Potere.

Secondo la dottrina tradizionale, l'interesse del privato ad ottenere l'annullamento dell'atto illegittimo coincide con quello della Pubblica Amministrazione alla rimozione di un atto viziato. Anzi, tale dottrina sostiene che il privato, proprio in ragione dell'interesse pubblico, ha il potere di agire per l'annullamento dell'atto viziato. In altri termini, il cittadino che ricorre al giudice amministrativo per conseguire un interesse personale contribuisce, al contempo, sia al controllo dell'attività della P.A., sia alla verifica che l'azione di quest'ultima sia volta al raggiungimento dei fini sanciti dall'art. 97 della Cost. (buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione).

Stando così le cose, se si ponessero ostacoli al diritto dei cittadini di impugnare gli atti illegittimi, si avrebbero diverse e perverse conseguenze.

In primo luogo, sarebbe errato il messaggio dato ai cittadini quali destinatari di tali atti. Inoltre, le Amministrazioni godrebbero di protezioni illegittime e sarebbero libere di agire in modo incontrollato; il tutto in riduzione degli spazi di tutela dei diritti dei singoli.

Di conseguenza lo Stato sarebbe privato di un contributo prezioso, poiché è frequente che taluni comportamenti illeciti della P.A. emergano nel corso di giudizi di impugnativa, in assenza dei quali, rimarrebbero impuniti e somma ingiustizia sarebbe fatta.

Premesso ciò, va ricordato che quando un ricorso viene iscritto a ruolo è necessario versare il contributo unificato: un importo che negli ultimi anni ha subito dei consistenti e costanti aumenti. Il versamento è integralmente a carico di chi propone l'azione, ed, ovviamente, si somma al costo della parcella che l'attore pagherà al legale per essere assistito.

Oggi impugnare un atto amministrativo nei due gradi di giudizio costa all'incirca 8.000,00 euro: 4.000,00 euro per il ricorso al TAR e ulteriori 4.000,00 euro per l'eventuale appello al Consiglio di Stato. L'appello è sempre necessario, in quanto le Pubbliche Amministrazioni impugnano quasi tutte le sentenze di primo grado in cui risultano soccombenti. L'appello, oltre a far lievitare i costi della giustizia, fa dilatare i tempi della stessa, tanto che, a volte, la parte più forte (Amministrazione) vince per morte della controparte oppure per "abbandono di campo" del ricorrente (che, anche se non molto sportiva, è pur sempre una vittoria!).

In una vecchia commedia di Marcel Achard viene recitata una battuta memorabile: "La giustizia costa cara", dice uno. "E' per questo che si economizza!" risponde l'altro.

In termini metaforici, se si vuole sopprimere un pesce, esistono due modi per farlo: togliergli l'acqua oppure, semplicemente, inquinargliela. In questo secondo modo, pur rispettando formalmente il diritto del pesce a

vivere in acqua, nella sostanza lo si uccide, togliendo l'ossigeno presente nell'acqua in cui vive.

Parimenti, ricorrere al giudice amministrativo è diventato un lusso riservato a pochi privilegiati. Formalmente "LA GIUSTIZIA E' UGUALE PER TUTTI" ma, nella sostanza, essa "E' UGUALE SOLO PER TUTTI QUELLI CHE SE LA POSSONO PERMETTERE".

La Giustizia Europea, al contrario di quella italiana, non è così costosa ed inaccessibile. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) può essere adita da qualsiasi cittadino con il semplice invio di una lettera raccomandata, senza l'uso di marche da bollo, senza il pagamento di alcun contributo unificato ed anche senza l'assistenza di un legale. Tuttavia, il cittadino europeo può ricorrere alla Corte Europea (CEDU) soltanto dopo aver esperito tutti i rimedi interni, cioè tutti i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento giuridico del suo Stato.

Sembrirebbe che, se prima non si paga un "pedaggio" di circa 8.000,00 euro per esperire i rimedi interni (TAR e Consiglio di Stato), non si possa accedere alla meno dispendiosa giustizia della CEDU.

In realtà, così non è. QUESTA E' LA BUONA NOTIZIA.

Ma procediamo con ordine.

2. Breve storia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in passato è stato definito "ricorso dei poveri" in quanto è nato proprio allo scopo di consentire l'accesso alla tutela legale anche ai cittadini con ridotte capacità economiche, in quanto non ha bisogno di essere presentato da un avvocato.

Tale rimedio ha origini antichissime: risale ai tempi delle monarchie assolute, quando il sovrano aveva il potere di decidere in ultima istanza sugli atti che erano ritenuti illegittimi. Nel 1729, durante il Regno di Sardegna, questo tipo di ricorso fu formalmente disciplinato, per la prima volta, nelle Costituzioni Generali di Vittorio Amedeo II. Nel 1749, con l'ascesa al trono di Carlo Emanuele III, venne istituito il Consiglio del Re e si stabilì che il Re poteva ascoltare il parere, non vincolante, di detto Consiglio prima di decidere il ricorso a lui indirizzato. Nel 1831, ad opera di Carlo Alberto, il Consiglio del Re venne riorganizzato ed assunse la denominazione di "Consiglio di Stato", i cui poteri erano ancora molto limitati. Si dovette attendere la successiva legge del Regno di Sardegna nr. 3707 del 30 ottobre 1859, sul "Riordinamento del Consiglio di Stato", per ottenere che il parere del Consiglio di Stato fosse obbligatorio in tutti i casi di ricorso straordinario al Re.

Il rimedio straordinario rischiò per la prima volta, nel 1889, di venir espunto dall'ordinamento quando, con la legge n. 5992, venne istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato; per questo motivo si pensò di sopprimere l'antico istituto del ricorso al Re, ritenuto da quel momento un inutile duplicato. Fortunatamente, prevalsero le voci contrarie e l'istituto venne mantenuto, con la gioia delle classi più povere. Dal 1889, pertanto, iniziarono a convivere sia il ricorso ordinario rivolto alla IV Sezione dell'istituto Consiglio di Stato che quello straordinario indirizzato al Re.

Il ricorso straordinario corse un secondo rischio di estromissione nel 1907, allorché si discusse della proposta della sua soppressione. In quella occasione, Giolitti

afferò: "QUESTA SOPPRESSIONE, A MIO AVVISO, NON SAREBBE UNA COSA BUONA. IL RICORSO STRAORDINARIO AL RE COSTITUISCE UNA GIUSTIZIA GRATUITA, GIACCHE' ESSA NON COSTA CHE IL FOGLIO DI CARTA PER RICORRERE AL GOVERNO" (Camera dei deputati, Legisl. XXII, I Sess. Disc., Tornata 1° marzo 1907, vol. 233, 4956).

La stessa Corte Costituzionale, circa un secolo più tardi, ha definito il ricorso "rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono evitare con modica spesa, senza bisogno dell'assistenza tecnico-legale e con il beneficio di tempi di presentazione del ricorso particolarmente ampi" (Corte Cost., 19 dicembre 1986, n. 286; ord. 13 marzo 2001, n. 56).

3. L'importanza che riveste la natura giuridica del ricorso

La legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato, nell'introdurre la regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Re e il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, però, lasciò un vuoto: non chiari se il rimedio straordinario avesse natura amministrativa ovvero giurisdizionale.

La natura giuridica di un rimedio che l'ordinamento offre per contrastare un atto che si presume illegittimo è molto importante, in quanto incide sulla formazione del giudicato e quindi sull'effettività della tutela.

Mi spiego. Se il ricorso al Capo dello Stato avesse natura amministrativa, la decisione di questi sarebbe impugnabile; pertanto, il ricorrente non potrebbe subito rivolgersi alla meno esosa giustizia europea, prima di aver esaurito tutti i rimedi interni.

Ovviamente, va precisato che il problema della natura giurisdizionale del rimedio si pone solo nei casi in cui si applica la regola dell'alternatività (e non anche quando della lite debba conoscere il Giudice Ordinario).

Il tema della natura giuridica del rimedio straordinario è stato ampiamente dibattuto e sul punto vi sono stati differenti orientamenti.

Il dibattito, iniziato sin dai tempi dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, non si è mai sopito. Infatti, sin da allora ci si è chiesto se l'antico istituto del ricorso straordinario fosse ancora in vigore e quale fosse la sua natura giuridica.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in un primo momento, il Consiglio di Stato in Adunanza Generale (del 26 agosto 1950, n. 290) ritenne che il ricorso straordinario avesse la natura giuridica di ricorso amministrativo ed espresse il parere che fossero ancora vigenti le limitazioni sui ricorsi stabilite dall'articolo 11 del r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928 (in Relazione del Consiglio di Stato, 1947-50, III, 45).

Anche in dottrina è stato spesso sostenuto che il rimedio straordinario avesse natura amministrativa. Il Sandulli ha ritenuto che la natura di tale rimedio risulta espressamente dichiarata dall'articolo 34 T.U.C.d.S. e che "l'instaurazione della monarchia costituzionale infatti trasformò in un vero e proprio rimedio giuridico quello che in origine era stato un estremo appello alla grazia sovrana" (A.M.Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XV ed., Napoli, Jovene, 1989, II, 1265). Lo Jusò ha sostenuto che "la natura del ricorso straordinario deve essere ritenuta quella di vero e proprio ricorso amministrativo", anche se aggiunge che "il

IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

segue da pag. 8

medesimo costituisce uno strumento intermedio tra gravame amministrativo e quello giurisdizionale". (R. Juso, Lineamenti di giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 1996, 68).

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha sostenuto, in ben due orientamenti (nel 2001 e 2002), la natura amministrativa del rimedio straordinario di tutela e la conseguente insussistenza della giurisdizione di merito del Giudice Amministrativo per costringere l'Amministrazione ad eseguire la decisione straordinaria.

Persino la Corte Costituzionale, con sent. n. 254/2004, ha sancito che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura amministrativa. Tale conclusione si evince, ad avviso della Corte, dall'art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il quale "stabilisce che, ove il ministro competente intenda proporre (al Presidente della Repubblica) una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri, provvedimento quest'ultimo, per la natura dell'organo da cui promana, all'evidenza non giurisdizionale".

I succitati orientamenti che hanno ritenuto il rimedio straordinario di natura giuridica amministrativa non sono mai risultati del tutto condivisibili e coerenti con i principi affermati dalla CEDU. Quest'ultima – nel caso *Hornsby* del 1997 – ha ritenuto che per verificare la sussistenza del potere giurisdizionale non rileva l'appartenenza o meno dell'organo decidente al potere amministrativo o giudiziario, ma il regime giuridico della decisione finale e irrevocabile e l'impossibilità per altre autorità di incidere sui suoi effetti, non potendosi ammettere una giustizia illusoria e resa solo sulla carta.

4. La "mutazione genetica" della natura giuridica del ricorso straordinario disposta dall'art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Il dibattito attorno alla natura giuridica del rimedio straordinario si è definitivamente risolto con l'entrata in vigore dell'art. 69 della legge 18 giugno 2009, nr. 69.

La norma ha attuato una definitiva revisione del sistema precedente, sconfessando tutte le opposte interpretazioni e stabilendo definitivamente la natura giurisdizionale del ricorso straordinario, in coerenza con i principi di effettività della tutela richiesti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

L'art. 69 della succitata legge, per risolvere la questione della natura giuridica del ricorso in questione, ha previsto alcune modifiche alla legge 1199/71, che disciplina tale rimedio straordinario di tutela. Da tali modifiche si

rileva il chiaro orientamento del legislatore di considerare giurisdizionale ogni sede nella quale una controversia può essere definita in modo immutabile, così come richiesto dalla giurisprudenza Europea e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (i cui articoli 6 e 13 impongono che i rimedi di giustizia siano effettivi e non rimangano illusori).

Il citato art. 69, la cui rubrica "Rimedi giurisdizionali contro la Pubblica Amministrazione" è già tutto un programma, stabilisce, infatti, che:

- "All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «SE RITIENE CHE IL RICORSO NON POSSA ESSERE DECISO INDIPENDENTEMENTE DALLA RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CHE NON RISULTI MANIFESTAMENTE INFONDATA, SOSPENDE L'ESPRESSIONE DEL PARERE E, RIFERENDO I TERMINI E I MOTIVI DELLA QUESTIONE, ORDINA ALLA SEGRETARIA L'IMMEDIATA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati»;

- All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, nr. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma: 1) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»; 2) il secondo periodo è soppresso; b) il secondo comma è abrogato".

In conclusione, l'art. 69 ha riconosciuto in modo incontestabile la natura giurisdizionale del rimedio straordinario, ammettendo espressamente tale possibilità "ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87".

Il legislatore, conformandosi ai dettami europei, ha affermato esplicitamente la non correttezza di tutte le precedenti interpretazioni fornite dal Giudice delle leggi, da una parte della dottrina e da una giurisprudenza non minoritaria.

In estrema sintesi, l'istituto del ricorso straordinario era considerato, ante riforma, un rimedio alternativo a quello giurisdizionale; ora va considerato come un conveniente rimedio giurisdizionale alternativo ad altro rimedio molto più costoso ed avente la stessa natura.

5. Le implicazioni conseguenti alla riforma. Un caso pratico

La riforma ha apportato una rivoluzione, una vera e propria "mutazione genetica" del principio dell'alternatività: riconosce al ricorrente la possibilità di scegliere se avvalersi del giudizio innanzi ai TAR ed, in caso di appello, dinanzi al Consiglio di Stato (al costo complessivo di circa 8.000,00 euro) oppure di optare per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (al modico costo una raccomandata A/R, circa 8,00 euro).

Dopo aver esperito uno di questi rimedi interni, qualora il cittadino europeo ritenga che permanga la violazione di un diritto riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, potrà rivolgersi alla Giurisdizione Internazionale della CEDU.

La CEDU, però, non è una giurisdizione d'appello rispetto ai Tribunali Nazionali e non può annullare o modificare eventuali decisioni emesse dalle autorità nazionali di giustizia. La Corte è competente ad esaminare solamente ricorsi diretti contro uno Stato che ha ratificato la Convenzione e può essere adita entro sei mesi dalla data della decisione interna definitiva. Nel caso in cui ritenga fondate le motivazioni poste a sostegno del ricorso, la CEDU adotterà delle raccomandazioni, ovvero delle sanzioni, nei confronti dello Stato cui appartiene il ricorrente e le sanzioni cesseranno nel momento in cui verrà ripristinata la legalità.

Se chi intende adire la CEDU desidera che la sua identità non sia resa pubblica, lo deve

precisare ed esporre le ragioni che giustificano una deroga alla regola normale secondo la quale la procedura è pubblica (la Corte può, in casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzare l'anonimato).

Come è facile immaginare, si aprono, per tutti i cittadini, prospettive nuove ed orizzonti straordinari le cui conseguenze non si faranno attendere, soprattutto all'interno di quegli ordinamenti più chiusi nei confronti del progresso giuridico, qual è quello militare.

Il cittadino, compreso quello militare, il più delle volte subisce gli atti ritenuti illegittimi, non perché sia sprovvisto di ragioni ed argomentazioni per opporvisi, ma in quanto ritiene antieconomico farlo, e, piuttosto, decide di sacrificare un proprio diritto, pur di non accollarsi le spese per sostenerne le ragioni.

Ciò è tanto più vero, se solo si considera che la maggior parte dei ricorsi amministrativi promossi dai cittadini militari tendono ad ottenere l'annullamento dei soli atti ritenuti lesivi della propria carriera, ciò in quanto l'annullamento dell'atto impugnato quasi sempre è accompagnato da un assegno c.d. "compensativo", cioè che compensa le spese di giudizio (ricostruzione della carriera con annesse differenze stipendiali, rivalutazioni monetarie, interessi legali e risarcimento danni).

In futuro le ragioni del diritto, probabilmente, non saranno più sacrificate a causa degli ostacoli di carattere economico, posti dall'ordinamento, quindi troveranno spazio anche iniziative (idealistiche) intraprese al solo fine di ottenere il riconoscimento di interessi legittimi e diritti soggettivi, intesi in senso immateriale ed astrattamente considerati.

Infatti, leggendo i diversi articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed avendo a mente le norme dell'Ordinamento Militare italiano, sono incontenibili i dubbi circa la legittimità di alcune norme del citato ordinamento speciale.

Faccio due esempi.

1. Il risultato emergente dal combinato disposto degli artt. 47 – 48 e 49 della Carta, rubricati rispettivamente "Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale"; "Presunzione di innocenza e diritti della difesa" e "Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene", appare stridente con la procedura per l'irrogazione della consegna degli arresti di rigore (una forma di detenzione domiciliare); la quale, però, viene irrogata in via amministrativa, in più da un organo della diretta linea gerarchica.

Tale procedura è assolutamente incompatibile anche con il nostro ordinamento nazionale, ove solo un organo giudiziario e terzo può irrogare tali sanzioni.

2. L'art. 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce che "ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica". Inoltre l'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000) stabilisce che "Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi", fatte salve le sole limitazioni esplicitamente previste dagli artt. 52 – 53 – 54 della stessa. Questi articoli non sembrano in armonia con la circostanza secondo cui la costituzione di associazioni professionali fra cittadini militari europei residenti in Italia sia subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa.

Con quale altro criterio, se non quello di opportunità politica, si può negare a talune organizzazioni l'autorizzazione, e concederla ad altre?

Le organizzazioni che ottengono l'autorizzazione possono offrire le garanzie di apoliticità richieste dalla Costituzione?

Cleto IAFRATE

DELIBERE E COMUNICATI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Cocer aeronautica

Sanzioni di Corpo: risvolti economici e patrimoniali

La nuova formulazione del D.Lvo 15 marzo 2010, n. 66, nel riprodurre la disciplina afferente le sanzioni disciplinari di corpo a carico del personale militare, ha lasciato di fatto inalterati i dubbi e le perplessità nascenti in merito alla concreta eseguibilità di talune di esse;

L'articolo 1358 commi 4 e 5 del D.Lvo 66/2010m nel disciplinare l'espiazione della sanzione della consegna e della consegna di rigore, di fatto non tengono conto dei risvolti patrimoniali ed economici scaturenti dall'applicazione della norma alla luce nel mutato assetto normativo dell'apparato militare. Il COCER Aeronautica prende in esame, in omaggio a quanto delineato dalla ormai costante giurisprudenza della magistratura militare sul tema – afferma il COCER – è ormai pacifico che la natura della sanzione della consegna e della consegna di rigore non può assolutamente considerarsi di tipo detentivo per i chiari limiti imposti dal legislatore costituente e, che pertanto, la legittimità sanzionatoria di una

sanzione di tal fatta trova solo esclusivamente fondamento nella potestà di impartire ordini con finalità disciplinari da parte delle Autorità militari;

Nel contesto normativo e giurisprudenziale così delineato, è corretto asserire che la sanzione della conseguenza e della consegna di rigore, trovano la loro legittimazione nella potestà riconosciuta all'Autorità militare di impartire ordini afferenti alla disciplina legati da un rapporto di genere a specie con la previsione di cui all'art. 1349 D.Lvo 66/2010. Tale impostazione è suffragata da numerose pronunce della Magistratura militare che, atteso il carattere non detentivo delle sanzioni disciplinari di corpo ha, a giusta causa, ritenuto che non potesse configurarsi il reato di evasione in caso di disattesa degli obblighi scaturenti dalla consegna, ma il più generico reato di disobbedienza, avvalorando la tesi della natura di ordine afferente la disciplina della sanzione di corpo. Tali presupposti – sostiene ancora il COCER - non sono scevri di

implicazioni di natura economica, poiché l'intervenuta regolamentazione dell'orario di servizio ed i successivi contratti economici e normativi, nel fissare l'orario di servizio sul territorio nazionale in 36 ore settimanali, fatte salve le ipotesi delle finestre operative, rendono inconciliabile l'esecuzione di un ordine afferente la disciplina che si propaga oltre il normale orario di servizio, senza che tale imposizione, qualora non retribuita non si risolve in una violazione della legge 231/90 e delle

successive disposizioni di concertazione economica e normativa che hanno fissato il limite temporale di impiego dei militari e regolamentato la determinazione dei diritti nascenti in capo al militare in caso di impiego o comunque vincoli che siano esorbitati siti rispetto al normale orario di servizio.

Preso atto del generalizzato clima di incertezza in merito alle modalità di espiazione delle sanzioni disciplinari che limitano la libertà personale oltre il normale orario di servizio, oltre le

palesi contraddizioni circa la legittimità di potere emanare un ordine afferente la disciplina, che pur concretandosi in un impegno ed un impiego preciso del militare (obbligo di rimanere in apposito spazio dell'ambiente militare o alloggio privato o di servizio) non debba essere ricompreso nel generale contesto delle dinamiche retributive descritte nei provvedimenti di concertazione economica e normativa, il COCER AM con la delibera ha chiesto al Capo di SMA, un proprio parere in merito.

Criteri e modalità per il fondo efficienza per servizi istituzionali 2010

L'art. 5 del D.P.R. n. 52/2009, ha introdotto modifiche al FESI in conseguenza delle quali è prevista una riduzione non inferiore al 20 per cento, dai fondi previsti dall'art. 9 comma del D.P.R. 162/2002 (C.F.I.) al fine di alimentare il F.E.S.I..

Il F.E.S.I. già distribuito per gli anni 2007, 2008 e 2009 ha introdotto significativi elementi di equità ed equilibrio, nelle dinamiche del salario accessorio, attenuando, seppur lievemente il forte malcontento del personale, soprattutto in quello che pur non essendo impiegato in compiti strattamente operativi, opera comunque con

merito e dedizione al miglioramento complessivo dell'efficienza istituzionale nel campo tecnico-logistico ed addestrativo.

Il COCER Aeronautica, in una delibera del 10-02-2011 pur in presenza di queste lievi modifiche del quadro normativo ed economico stipendiale di riferimento, delle numerose e circostanziate richieste di modifica dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo per l'esercizio finanziario 2010 e per quelli successivi, provenienti da tutte le categorie e da vari settori tecnico-logistici-addestrativi ed operativi della Forza Armata, nonché delle diverse sensibilità emerse

in ambito interforze ritiene che “non appare comunque opportuno procedere in questa fase a modifiche sostanziali dei criteri per la ripartizione delle somme già allocate per il 2011”. A tal fine i delegati dell'AM hanno chiesto al Capo di Stato Maggiore della Difesa di “valutare l'opportunità che i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse relative al fondo in oggetto per il 2010 rimangano sostanzialmente analoghe a quelle per il 2009 fatto salvo l'azzeramento delle fidenze tra centro e periferia”, e di attivare con immediatezza il tavolo tecnico per definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per il 2011”

Soppressione degli enti di Otranto e Siracusa: tutele per il personale

La soppressione e dismissione del 32esimo GRAM Otranto 34esimo GRAM Siracusa ed altri Enti dell'Aeronautica Militare, è stata oggetto di una delibera del COCER Aeronautica del 6 ottobre 2010 nella quale i delegati evidenziano la preoccupazione del personale militare per eventuali trasferimenti, per la conservazione del posto di lavoro e la possibile riqualificazione professionale; considerando che sui temi della ristrutturazione, della mobilità e del nuovo modello di Difesa nei prossimi mesi/anni si

aprirà una importante fase che inciderà direttamente nella condizione del personale militare e delle famiglie del personale medesimo, il COCER ha chiesto al Capo di SMA “ di gestire tale processo, ormai inarrestabile, nell'ottica del “benessere del personale” affinché non si arrechino danni alle famiglie dei militari eventualmente interessati; - di rendere noti e trasparenti i criteri, le modalità ed i tempi del reimpiego del personale; - di considerare il Co.Ce.R. in maniera anticipatoria ma sicuramente in linea con il

diffuso pensiero riformatore della R.M., quale reale **Parte Sociale** rendendola parte attiva nelle fasi di ristrutturazione della F.A. partecipando a delineare le linee guida per il reimpiego del personale, senza travalicare il ruolo di competenza di codesto SMA nelle politiche di impiego dello stesso”

Alla delibera ha risposto il Capo di SMA affermando che:

“La questione sollevata con la delibera in argomento trova origine in uno specifico provvedimento normativo (D. lgs. 253/2005) diretto a

razionalizzare l'organizzazione della Difesa salvaguardando, nel contempo, la funzionalità e l'efficienza dello strumento operativo”. In tale contesto – sostiene il Capo di SMA – nell'ambito del processo di trasformazione dei gruppi radar in argomento, la D.I.P.M.A. ha svolto un'attività di desk-officer nei mesi di ottobre e novembre u.s.: ciò allo scopo di arrecare il minor pregiudizio possibile al personale, compatibilmente con le suddette esigenze di funzionalità ed efficienza operativa.

Tuttavia la contrazione di risorse finanziarie disponibili, che peraltro produrrà pienamente i propri effetti nei prossimi esercizi finanziari (triennio 2011- 2013) nell'immediato ha reso impossibile sostenere gli oneri connessi con i trasferimenti del personale e ciò ha comportato un rallentamento del processo di trasformazione dei citati Gruppi radar. Quest'ultimo sarà comunque riavviato compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

DELIBERE E COMUNICATI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE



Chiusura di enti

segue da pag. 10

Come già avvenuto in precedenza, quindi, conclude il Capo di SMA, l'Aeronautica Militare reimpiegherà il personale degli Enti in chiusura riservando la massima attenzione alle aspirazioni di ciascuno e alle necessità dei rispettivi nuclei familiari, sfruttando tutte le possibilità previste dalla pubblicazione OD-2. Inoltre saranno aggiornate le ipotesi di impiego già formulate con qualsiasi ulteriore opportunità che potrà emergere nel frattempo, soprattutto nelle aree geografiche dove insistono gli Enti in trasformazione".

Cobar e Coir Carabinieri

Compiti del militare di servizio in caserma

Il CO.BA.R. CC, Toscana ha sollevato con una delibera i problemi segnalati dai colleghi impiegati sovente in qualità di militare di servizio alla caserma nellespletare il compito (impartito talvolta tramite consegna), di ricezione delle denunce orali di furto e danneggiamento. Nel corso degli incontri con il personale di alcune stazioni capoluogo è stato riscontrato effettivamente

che, l'incombenza di ricevere denunce anche complesse, oltre a suscitare perplessità da parte del cittadino che viene continuamente interrotto, dovendo il militare espletare contemporaneamente altri compiti (registrazione, automezzi, rispondere al telefono, aprire il portone, dare udienza ad altri cittadini che si presentano in caserma), limita la reattività dello stesso



COBAR TOSCANA

militare che non può esercitare quella vigilanza attiva fondamentale per chi ha il compito di controllare le persone che accedono alla caserma.

Il CO.BA.R. Carabinieri della Legione Toscana, ha deliberato di interessare il CUB, "affinchè promuova, nelle ritenute opportune sedi, la valorizzazione del

militare di servizio alla caserma, richiamando nel contempo ad una più oculata valutazione da parte dei comandanti circa la molteplicità dei compiti assegnatigli, evitando, in particolare, quello di ricezione denunce laddove risulti incompatibile con le esigenze di sicurezza".

COIR PASTRENGO

Compenso per lavoro straordinario

Il COIR Carabinieri del Comando Interregionale Carabinieri "Pastrengo" è intervenuto con una propria delibera sulla questione del compenso per lavoro straordinario. Il COIR considerato che:

a) il compenso per lavoro straordinario, di cui è personalmente responsabile il Comandante Provinciale, deve essere ripartito a tutto il personale in base ad emergenti esigenze di servizio;

b) l'attuale normativa, prevede l'assegnazione di un monte ore in base al personale effettivo al reparto lasciando ampia facoltà al comandante di attribuire il compenso in questione; e considerato che: come accade per il ruolo degli ufficiali si potrebbe

ipotizzare un "monte ore di ruolo" anche per i comandanti di reparto;

ha chiesto al COCER CC. Di farsi promotore delle considerazioni esposte chiedendo al Comandante Generale dell'Arma di emanare un idoneo provvedimento che renda equa la vigente normativa:

a) per eliminare il monte ore di reparto;

b) affinché il compenso per lavoro straordinario sia ripartito a tutto il personale "in base al ruolo";

c) il monte ore ipotizzato per i comandanti di reparto sia rivisitato alla luce degli aumentati impegni

istituzionali fissandolo, ove fosse possibile aumentarlo, al massimo di 55 ore;

d) di innalzare il monte ore di ruolo per gli ufficiali a 55 ore.

Ha risposto alla delibera, il 28.02.2011 il Comandante Interregionale affermando di condividere le aspettative della rappresentanza Militare ma osserva che: "eventuali variazioni della normativa vigente per l'assegnazione del monte ore dello straordinario sono di stretta competenza degli organi centrali, nella considerazione che le proposte in tal senso devono essere concordate

attraverso un confronto tra le FF.PP. (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), atteso che i provvedimenti adottati dall'Ufficio Trattamento Economico del Personale inquadrato nella Direzione Centrale per le risorse Umane del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno vengono assunti nel quadro di una sostanziale omogeneità di trattamento tra gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia.

Sarà dunque mia cura – conclude il Comandante Gualdi – prospettare in sede di una prossima Riunione di Vertice, quanto segnalato al fine di venire incontro, ove possibile, alle esigenze rappresentate."

Il Comandante
(Gen. C.A. Carlo Gualdi)

Carabinieri: risposte alle delibere

Rinforzi per i servizi di O.P.

Il Comando Legione Carabinieri "Marche" ha risposto ad una delibera del Co.Ba.R. sulla problematica del rinforzo per i servizi di O.P.

Il Comandante ha risposto che: "sebbene la materia esuli dalle competenze di codesto organismo, evidenzio che, come disposto dal Comando generale dell'Arma – SM – Uff. Op., con circolare n. 1280/170-78-8-1968 in data 10.11.2003, il ricorso ai reparti territoriali nei servizi di O.P., deve interessare prioritariamente i militari delle Compagnie e, solo qualora l'impegno sia previsto con congruo anticipo, è possibile impiegare anche quelli dei Comandi Legione".

Visite di controllo per i CC assenti

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha diramato una circolare Nr. 108/97 -4-1975 di prot. Del 26 gennaio 2011, avente per oggetto: **Visite mediche di controllo ai militari dal servizio per malattia.**

Riportiamo il testo: "La Corte Costituzionale, con sentenza n. 207 del 7.6.2010, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che poneva a carico delle ASL, gli oneri sostenuti per assicurare le visite di controllo (art. 71, comma 5-bis, D.L. n. 112/08) e, considerato che nel prevedere tali controlli non sono stati apprestati specifici mezzi di copertura (art. 55 septies del D. Lgs. 165/2001), si dispone la sospensione del ricorso al servizio di medicina legale delle ASL.

Pertanto le visite fiscali saranno richieste (tenendo conto delle deroghe previste dal quadro normativo, unicamente ai competenti assetti periferici della Sanità dell'Arma, nel rispetto della competenza areale, dei criteri di compatibilità con le effettive risorse finanziarie (di cui al cap. 4823 – art. 17) e degli obblighi di osservanza delle fasce di reperibilità da parte degli interessati (atteso che i servizi sanitari delle Forze armate svolgono, a mezzo dei propri ufficiali medici, accertamenti analoghi a quelli esperiti dalle ASL"

D'ordine
Il Capo di Stato Maggiore (Gen. C.A. Arturo Esposito)

Il nuovo
Giornale
dei Militari

Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00
Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:
PUNTO MEDIA - Via Giovanni Gastaldi -
00128 Roma

Stampa
FOTOLITO Moggio
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
tel. 0774/381922 - 382426
Fax 0774/509504

Questo periodico è associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

Norma di civiltà per limitare le compensazioni delle spese pro amministrazione e rendere convenienti i pagamenti anche sotto i 2000 euro

Cartelle esattoriali e contenzioso tributario

Di seguito, un articolo di Cleto Iafrate sui possibili effetti della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c. sul processo tributario.

In un precedente articolo () sostenevo che se la sanzione prevista da una cartella esattoriale non supera almeno 2mila euro è preferibile pagarla, anche se presumibilmente non dovuta, piuttosto che ricorrere. Infatti, risulterebbe antieconomico intraprendere la via tortuosa ed in salita del contenzioso tributario, in quanto se ne uscirebbe economicamente sconfitti anche in caso di vittoria.

Un ipotetico "attento lettore" potrebbe non condividere quanto appena detto; egli potrebbe far presente che, se all'esito del contenzioso dovesse emergere che la sanzione non era dovuta, il ricorrente si vedrebbe rifondere le spese di giudizio precedentemente an-

ticipate, quindi uscirebbe dal contenzioso economicamente vittorioso. Potrebbe chiedersi, inoltre, cosa rappresenta la cifra di duemila euro.

Per entrare in argomento delle spese di giudizio, prendo spunto da una storiella frutto della saggezza popolare che mi sembra significativa.

In un piccolo paesino ad economia prevalentemente rurale, vivevano Peppone e Camillo, allevatore il primo e contadino il secondo. In tutto il paese c'era un solo avvocato. Un giorno una mucca gravida scappò dalla stalla di Peppone per andare a partorire nella proprietà di Camillo, confinante di Peppone. Ne nacque una disputa tra i due sulla proprietà del vitellino. L'indomani Peppone si recò dall'avvocato del paese. Questi, seduto dietro ad un'elegante scrivania, lo ricevette insieme a suo figlio, che studiava per diventare avvocato anche lui. Peppone raccontò la vicenda e chiese all'avvocato di chi fosse il vitellino. Il professionista domandò: "Sei sicuro che la mucca fosse gravida quando è fuggita? Puoi provarlo?" L'altro rispose: "Certo che posso provarlo, tutti ne erano a conoscenza". Poi consultò attentamente il codice che aveva sulla scrivania e sentenziò: "Mio caro amico, il vitellino è tuo". Il giorno appresso, anche Camillo si recò dall'avvocato per un consulto; raccontò i fatti e chiese di chi fosse il vitellino. L'avvocato rivolse anche a lui una domanda: "Sei sicuro che la mucca abbia partorito nella stalla di tua proprietà? Puoi provarlo? L'altro rispose: "Certamente, l'ho fatto partorire io stesso con l'aiuto di mio figlio". L'avvocato consultò il codice e sentenziò: "Mio caro amico, il vitellino è tuo". Rimasto solo con il padre, il figlio dell'avvocato, che aveva ascoltato fino al quel momento con molta attenzione, senza mai intervenire, chiese perplesso al genitore: "Papà, potresti dirmi di chi è effettivamente il vitellino?". L'esperto conoscitore della legge e non solo, disse al figlio con tono deciso: "Mio amato figlio, il vitellino è nostro!".

Ebbene, mio "attento lettore", la cifra di euro duemila rappresenta il vitellino.

Proseguo. L'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/92, dopo aver sancito il principio della soccombenza, dispone che la Commissione Tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.

Tale norma, che deroga al principio generale della soccombenza nel riparto delle spese di giustizia, negli ultimi anni è stata rivisitata dal legislatore ben due volte. Il testo originario così disponeva: "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

La prima modifica è stata introdotta con la L. 263/2005, la quale impose che i "giusti motivi" dovessero essere "esplicitamente indicati nella motivazione".

Ci si aspettava che tale modifica avesse l'effetto di ridurre il potere compensativo dei giudici; purtroppo non fu così. Infatti, nell'ambito tributario, nella maggioranza dei casi, le spese sono rimaste a carico del contribuente anche quando è risultato vittorioso, spesso senza un'esplicita motivazione.

Analizzando qualche dato statistico, si può prendere ad esempio la regione Liguria, che rispecchia i dati nazionali. Il Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate della Liguria Dott. Franco Latti, nel suo intervento alla cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario Tributario 2009, dopo aver fornito i dati circa gli esiti dei ricorsi, ha affermato: "un altro utile indicatore della qualità del contenzioso, in termini di sostenibilità della pretesa tributaria, è fornito dalla condanna alle spese di giudizio. Infatti, sulla base dei dati relativi alle sentenze depositate nel 2008 (...) NELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI CASI (CIRCA IL 90%), LE SPESE DI GIUDIZIO SONO STATE COMPENSATE TRA LE PARTI. Ciò, evidentemente, significa che è stato applicato con molta moderazione il principio in base al quale la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese in giudizio, verosimilmente perché la pretesa tributaria, nella stragrande maggioranza dei casi, risulta sostenibile."

A mio avviso, le spese sono state compensate nel 90% dei casi non perché la pretesa tributaria fosse sostenibile, bensì perché, nella stragrande maggioranza dei casi, è stata abusata l'applicazione dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c., oppure perché molti ricorrenti si chiamavano Peppone e Camillo.

Fortunatamente le cose sono destinate a cambiare, a seguito della seconda modifica che la legge 69/2009 ha apportato all'art. 92 c.p.c. =

Secondo l'attuale testo della norma, occorrono "gravi ed eccezionali

ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione" per poter compensare le spese, in deroga al principio generale della soccombenza. Orbene, sia "i giusti motivi" che "le gravi ed eccezionali ragioni" altro non sono che formule di stile; però, la seconda formula circoscrive fortemente le ipotesi di compensazione delle spese, in presenza di una sola parte soccombente.

Solo in futuro si potranno giudicare gli effetti dell'ultima innovazione normativa, in quanto i contenziosi iniziati dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, per la maggior parte, non sono stati ancora decisi (la norma è in vigore il 04 luglio 2009 e si applica alle liti iniziate dopo tale data).

Indipendentemente da quelli che saranno i risvolti applicativi della norma, ritengo che il contribuente vittorioso che si vede compensare le spese dal Giudice Tributario debba rivolgersi al giudice ordinario (tribunale ordinario o giudice di pace) per invocare la denegata giustizia ai sensi dell'art. 2043 c.c., secondo il quale "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

La regola che chi cagiona un danno ad altri deve risarcirlo, infatti, vale anche per l'Amministrazione Finanziaria. Affinché il danno possa considerarsi ingiusto, il contribuente deve dimostrare di essere stato costretto a ricorrere per contrastare una pretesa impositiva palesemente infondata. A tali fini assume importanza la richiesta di annullare l'atto ingiusto mediante Autotutela.

Lo stesso ipotetico "attento lettore" di cui si parlava prima potrebbe pensare: "Dopo aver regalato il vitellino all'avvocato per ottenere dal Giudice Tributario una sentenza favorevole ma con compensazione delle spese, perché dovrei dare anche la mucca all'avvocato per ricorrere al Tribunale Ordinario contro la sentenza rischiando di vedermi nuovamente compensate le spese?"

Affido la mia risposta alle parole di Muhammad Yunus, il banchiere dei poveri, Premio Nobel per la Pace 2006. "Il mondo che ci circonda è il prodotto di quello che noi pensiamo del mondo: non è solo quello che osserviamo, ma ciò che noi abbiamo creato. Finché non penseremo in modo diverso, le cose non andranno diversamente."

CLETO IAFRATE

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. 11

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine. (11G0044) (GU n. 48 del 28-2-2011 testo in vigore dal: 15-3-2011)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. (11G0038) (GU n. 37 del 15-2-2011)

SENTENZA DEL TAR DELLA CALABRIA

Ai distaccati della Guardia di Finanza spetta l'indennità di missione

Come avevamo affermato in tempi non sospetti il 04.10.2008, l'istituto del "distacco", così come interpretato e disciplinato dal Comando Generale della Guardia di Finanza nel Testo Unico sulla mobilità del personale, non ci ha mai convinto soprattutto nella parte in cui si nega ai militari di-

staccati il diritto all'indennità di missione.

La sensazione era che quel particolare istituto di mobilità, non disciplinato da nessuna fonte legislativa e frutto di un'autonoma e strumentale interpretazione di una sentenza del Consiglio di Stato, fosse stato introdotto nel

Testo Unico sulla mobilità al solo fine consentire all'amministrazione di trasferire, aggirando i limiti indirettamente imposti dalle indennità dedicate alla mobilità del personale (trasferimento o missione), un po' come accaduto anni addietro con i "trasferimenti previo gradimento" altro istituto dichiarato illegit-

timo dalla giustizia amministrativa.

Per la Guardia di Finanza, un prima ed autorevole conferma dei nostri dubbi è arrivata dal TAR Calabria che, con la sentenza nr. 133 del 28.01.2011, ha accolto il ricorso proposto da un appartenente al Corpo che ha chiesto la corresponsione dell'indennità di missione per il periodo di tempo in cui è stato distaccato presso una sede di servizio diversa da quella ordinaria.

Alla luce di questa prima sentenza e tenuto conto che già altri ricorsi pendono in attesa di giudizio e che altri ne potrebbero seguire, si attendono le decisioni del Comando Generale, che potrebbe:

1. accettare la decisione del TAR Calabria, corrispondere l'indennità di missione al ricorrente e richiamare immediatamente tutti i militari attualmente distaccati;
2. accettare la decisione del TAR Calabria, corrispondere l'indennità di missione al ricorrente ed a tutti i militari distaccati negli ultimi cinque anni e richiamare immediatamente tutti i militari attualmente distaccati;
3. accettare la decisione del TAR Calabria, corrispondere l'indennità di missione al ricorrente e continuare ad utilizzare l'istituto del distacco nei confronti dei militari che hanno presentato ricorso e non intendono presentare ricorso;
4. ricorrere avverso la sentenza di primo grado del TAR Calabria ed attendere le decisioni del Consiglio di Stato.

In ogni caso, la questione è ormai all'attenzione della giustizia amministrativa e sarà risolta, in un modo o nell'altro, in quella sede.

Gianluca Taccalozzi

SENTENZA DEL TAR DELLA TOSCANA

MALATTIA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO: NON E' PUNIBILE IL MILITARE ASSENTE DAL DOMICILIO

Riportiamo il testo della sentenza del TAR Toscana N. 00450/2011

Omississ

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2010, proposto da:***** , rappresentato e difeso dall'avv. *****contro il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso al quale è domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, notificato il 05.10.10 e conseguentemente della sanzione disciplinare del "rimprovero", per la mancanza commessa e compendiata nella seguente motivazione: "sovrintendente a riposo medico, al termine di cura medica, non faceva rientro nel luogo previsto per la fruizione dello stesso, nella fascia oraria dedicata all'eventuale visita fiscale", e per il risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

.....Premesso che:

- il ricorrente, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, impugna il rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare del rimprovero inflittagli per non avere osservato l'obbligo di permanenza nel domicilio nella fascia oraria prevista dal d.P.C.M. 18 dicembre 2009, n. 206, ai fini dello svolgimento delle visite fiscali;

- con il presente gravame lamenta mancata comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e deduce che sarebbe stato trattenuto fuori dal domicilio da una convocazione telefonica presso la caserma di appartenenza, e comunque la sua infermità dipenderebbe da causa di servizio sicché la normativa citata in materia di reperibilità per le visite fiscali non sarebbe applicabile;

Considerato che:

- il d.P.C.M. 206/9009 esclude l'obbligo di permanenza nel domicilio relativamente, tra l'altro, alle malattie per cui è riconosciuta la dipendenza da causa di servizio;

- l'Infermeria Presidiaria di Livorno, il 9 marzo 2010, aveva diagnosticato la dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente;

- i fatti oggetto della sanzione disciplinare sono accaduti il 12 marzo 2010;

- la nota del Ministero della Difesa in data 29 dicembre 2009 prot. 240970, con la quale si comunica la trasmissione al Comitato di verifica per le cause di servizio la relazione per il riconoscimento della dipendenza della patologia, acquisita in esito a ordinanza istruttoria n. 47/2011, è stata notificata al ricorrente successivamente, ovvero il 26 marzo 2010;

Ritenuto pertanto che il ricorrente, all'epoca dei fatti, non potesse percepire la mancata dipendenza da causa di servizio della propria patologia;

Ritenuto conclusivamente di accogliere il presente ricorso con annullamento dei provvedimenti impugnati, e di respingere la domanda risarcitoria perché deve reputarsi che l'immediata definizione della causa nel merito abbia evitato il prodursi di danni, dei quali infatti manca la dimostrazione da parte del ricorrente;

Ritenuto inoltre di condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 10/03/2011

CORTE DEI CONTI

Pubblico impiego: la ppo spetta se l'infermità è aggravata dal servizio

La vicenda è questa: il Sig. V.F. ha prestato servizio presso l'Ente Poste Italiane (ora IPOST) dal 1971 al 1995. Nel 1986 venne riconosciuto affetto da "glaucoma cronico semplice", ma continuò a prestare servizio sino al 1995, appunto, quando fu posto in congedo per limiti di età. All'atto del collocamento a riposo il F. avanzò istanza di pensione privilegiata per il glaucoma. Visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera, gli fu riscontrato un glaucoma con degenerazione maculare, il che metteva in evidenza un quadro clinico – avverte la sentenza – "dell'infermità in questione, riconosciuta nel 1986, progressivamente evoluto in forma peggiorativa nell'arco di circa un decennio di servizio attivo prestato fino al collocamento a riposo nel febbraio 1995".

Ma qui comincia il calvario del povero F.. La C.M.O., infatti "ha riconosciuto tale infermità dipendente da causa di servizio,

ma ha giudicato che la stessa non avesse comportato inidoneità dell'interessato al servizio cui era preposto durante la sua attività lavorativa". In altre parole: il F. aveva cessato il servizio solo per limiti di età, ma il glaucoma, ancorché fortemente aggravatosi nei lunghi anni di servizio, non era tale da renderlo inabile allo specifico servizio presso le Poste. Quindi, niente pensione privilegiata!

Presentato ricorso alla Corte dei Conti, il F. che aveva la qualifica di dirigente di esercizio, aveva sostenuto in parole semplici – che, essendo in pratica quasi cieco, avrebbe forse potuto fare qualche altro lavoro, ma non certo dirigere un ufficio postale! Nel corso dell'istruttoria, il Giudice ha chiesto un motivato parere della Commissione Medico Legale di Palermo al fine di accertare, appunto, se all'epoca del collocamento a riposo l'infermità "fosse specificamente tale da renderlo non idoneo al

servizio in modo permanente ed assoluto".

E qui il colpo di scena! La C.M.L. esamina gli atti, visita il ricorrente, riconosce "l'inabilità assoluta e permanente a svolgere il servizio considerata la tipologia delle mansioni cui era preposto che costituivano un fattore aggravante per le sue già compromesse capacità visive", ma esprime il parere che l'infermità "non fosse riconducibile al servizio mancando in questo alcun fattore di rischio ex se d'insorgenza dell'infermità medesima"! Contesta l'Avvocato difensore, rilevando come il parere della C.M.L. fosse andato ultra petitum sia perché non le era stato chiesto di esprimersi sulla dipendenza dal servizio, sia perché tale dipendenza era già stata riconosciuta dalle Poste (che, precedentemente, gli avevano anche liquidato l'Equo Indennizzo!) e mai contestata nel corso del giudizio!

E, a questo punto, diamo volentieri atto allo scrupolo ed alla competenza del

Giudice che ha mirabilmente risolto la questione in favore del ricorrente affermando testualmente che: "Il ricorso merita accoglimento. In disparte la considerazione che l'oggetto del quesito posto al CTU con l'ordinanza istruttoria n.310/06 riguardava esplicitamente l'idoneità al servizio e non anche la dipendenza da causa del servizio, già ammessa dall'IPOST (v. deliberazione n. 1359 del 25 giugno 2001) deve rilevarsi che nello stesso parere reso dalla CML si dà atto della esistenza di fattori di rischio aggravanti insiti nelle prestazioni rese in servizio dal ricorrente onde l'infermità de qua non può che essere ritenuta, a motivo del suo aggravamento in servizio, riconducibile, proprio sotto tale profilo concausalmente all'espletamento delle mansioni lavorative, che sicuramente ne hanno determinato l'evoluzione peggiorativa come si dirà qui di seguito.

In tale ottica l'affermazione fatta dal CTU. nel

parere, reso in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, che l'infermità oculare determinasse alla data del collocamento a riposo del F. la sua inabilità assoluta e permanente a svolgere il servizio non può essere scissa dall'altra affermazione dello stesso CTU secondo cui la tipologia delle mansioni cui era preposto il ricorrente potesse costituire un fattore aggravante per le sue già compromesse capacità visive."

In conclusione, ed in parole poverissime, la Corte ha riaffermato che, se una infermità, comunque contratta, si sia aggravata nel corso ed a causa del servizio, merita la pensione privilegiata, come se il servizio fosse stato la causa unica, diretta ed iniziale.

(Fonte: **Altalex - Nota di Massimo Cassiano**)

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA E' DISPONIBILE NELL'AREA RISERVATA AGLI ABBONATI NELLA SEZIONE "SENTENZE CORTE DEI CONTI PENSIONI"

TAR DELL'UMBRIA

Maresciallo dei CC "mobbizzato" si ammala

Valutazioni caratteristiche negative, rifiuto di un trasferimento chiesto per grave situazione familiare, trasferimenti senza preavviso, accanimento disciplinare, mancato pagamento di indennità dovute, perdita di credibilità e autorevolezza, rimozione dal grado, infermità riconosciuta dovuta a causa di servizio, tutto ciò, per il Tar dell' Umbria, che si esprime in merito con la , non integra la fattispecie del mobbing, ma solo una distorsione psicologica di un maresciallo dei Carabinieri, nel vivere le normali situazioni conflittuali nel luogo di lavoro.

Da non credere. Una sentenza sciatta, illogica, inconferente che non ha tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di mobbing né del-

l'onere delle prove. Lo si comprende già dalla definizione che la sentenza propone di "mobbing: "Per "mobbing" (da lavoro), secondo la giurisprudenza si intende un complesso di atteggiamenti illeciti posti in essere, nell'ambiente di lavoro, nei confronti di un dipendente e che si risolvono in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di violenza morale o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire l'isolamento e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità".

Errore, gli atteggiamenti don debbono per forza essere illeciti si veda Cass Civ. sez. lav. 11 set-

tembre 2008 n. 22858, Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 925 del 29 febbraio 2008. Inoltre, la giurisprudenza ha osservato che nel fenomeno del mobbing assume rilievo anche la soggettiva angolazione del comportamento, quale costruito e destinato ad essere percepito dal lavoratore.

D'altro canto, è necessario che i singoli elementi siano poi oggetto di una valutazione non limitata al piano atomistico, ma elevata al fatto nella sua articolata complessità e nella sua strutturale unitarietà.

Di tutto ciò non ha affatto tenuto conto la sentenza in esame, la quale si è limitata a affermare che un orientamento giurisprudenziale nega la possibilità di riconoscere in via di principio anche alle

malattie psichiche e psicosomatiche e al mobbing in particolare, una eziologia professionale in conseguenza del modo in cui, in un determinato ambiente, è stata organizzata dall'imprenditore l'attività lavorativa, ciò, sulla base dell'asserita mancanza di una "esatta definizione normativa" di tali patologie, di una "consolidata e seria letteratura" scientifica medica e di "univoci indirizzi della giurisprudenza.

Inoltre la sentenza ha osservato che in ordine all'onere della prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta mobbizzante, quest'ultima deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o at-

ti che rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo. In altri termini, il mobbing - proprio perché non può prescindere da un supporto probatorio oggettivo, non può essere imputato in via esclusiva ma anche prevalente al vissuto interiore del soggetto, ovvero all'amplificazione da parte di quest'ultimo delle normali difficoltà che connotano la vita lavorativa di ciascuno.

E' sufficiente leggere gli episodi e le argomentazioni del ricorrente, per comprendere facilmente che il Tar non ha colto nel segno.

Anna Teresa Paciotti

CORTE DEI CONTI

ASSEGNI DI CURA E PEREQUAZIONE AUTOMATICA

(Corte dei conti, sez. Marche, 14 febbraio 2011 n. 38, G.U.)

L'assegno di cura, previsto dall'art. 5 della legge 23 aprile 1965 n. 488, viene riconosciuto ai titolari di pensione privilegiata per infermità tubercolare/polmonare che non percepiscano già assegno di superinvalidità. La misura è differente a seconda che l'infermità sia ascrivibile dalla II alla V categoria o dalla VI alla VIII categoria. Trattasi di assegno non soggetto ad imposizione fiscale e non reversibile.

L'assegno di cura e sostentamento (art. 5, l. 6 agosto 1975, n. 419 in relazione all'art. 4, l. 14 dicembre 1970, n. 1088), mirando - come l'indennità postsanatoriale - al consolidamento dello stato clinico di guarigione o di stabilizzazione della tubercolosi, non presuppone l'esistenza una fase attiva della malattia ed è condizionato alla riduzione a meno della metà della capacità di guadagno (per effetto o in relazione alla malattia tubercolare).

Con il riconoscimento dell'assegno di cura di cui all'art. 30 l. n. 648 del 1950 (e successive analoghe disposizioni) il legislatore ha inteso ricercare nel caso delle infermità pleuriche di natura tubercolare, non soltanto il danno funzionale ad esse collegato a carico dell'organo colpito, ma, altresì, quello di «previsione» per la possibilità insita in tali malattie, che focolai sopiti subiscano recrudescenza (C. conti, sez. III, pens. guerra, 14-04-1986, n. 110757).

Non spetta assegno di cura per le malattie che non abbiano natura tubercolare o sospetta natura tubercolare (C. conti, sez. III, pens. guerra, 01-03-1985, n. 108850).

Il diritto all'assegno suindicato è in sé imprescrittibile, come quello al trattamento pensionistico, soggiacendo invece a prescrizione quinquennale (con decorrenza, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dall'entrata in vigore della citata l. n. 88 del 1987) il diritto alle singole rate dell'assegno stesso.

In tema di prestazioni a favore dei soggetti colpiti da tubercolosi, l'art.

1 l. 4 marzo 1987 n. 88 - che ha modificato in melius l'art. 4 l. 14 dicembre 1970 n. 1088 (sostituendo tre commi al 5° comma di esso, già sostituito dall'art. 6, 2° comma, l. 6 agosto 1975 n. 419) - ha attribuito l'assegno di cura e sostentamento anche agli ex assistiti (dotati dei requisiti prescritti) che abbiano fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della citata l. n. 1088 del 1970.

Di recente vi sono state diverse pronunce da parte delle sezioni della Corte dei conti con le quali veniva riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno di cura nella misura risultante dall'applicazione del meccanismo legale di perequazione automatica, con la conseguente corresponsione delle somme differenziali spettanti a seguito della riliquidazione dei benefici pensionistici, nei limiti della intervenuta prescrizione (Corte dei conti Lombardia, nn. 405 e 533 del 2008, 195 del 2009, 384 e 548 del 2010). Effettivamente a tutt'oggi l'assegno di cura viene corrisposto negli importi previsti sin dalla sua introduzione, senza che vi sia stato alcun adeguamento nel corso degli anni.

L'accoglimento del ricorso nelle succitate decisioni si basa sul tenore letterale delle seguenti norme. Ai sensi dell'art. 108 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092: "A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare. Che non abbiano assegno di superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non reversibile nella misura di annue Lire 96.000 e si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313".

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, Legge 27 dicembre 1997, n. 449: "4. A

decorrenza dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria". Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Perequazione automatica delle pensioni): "1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994 sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della L. 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base im-

nibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui. A mente del combinato disposto delle norme sopra richiamate è stato riconosciuto al ricorrente il diritto alla riliquidazione dell'assegno di cura nella misura risultante dall'applicazione del meccanismo di perequazione automatica previsto dalle norme sopra citate. Di contrario avviso e tenore è invece la recentissima decisione della sezione Marche della Corte dei conti, n. 38 del 14.2.2011, con la quale si respinge la richiesta di adeguamento automatico dell'assegno di cura sul presupposto che la rivalutazione di una prestazione pensionistica dev'essere espressamente riconosciuta dalla legge. Dopo un'ampia disamina dei trattamenti pensionistici per i quali il legislatore è intervenuto chiaramente a disciplinare la rivalutazione dell'emolumento pensionistico, e dopo aver ritenuto non rilevanti le sollevate questioni di legittimità costituzionale per contrasto della normativa in esame con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., proprio nella parte in cui non prevede l'adeguamento automatico dell'assegno in argomento, il Giudice conclude con rigetto del ricorso per la mancata previsione normativa dell'adeguamento automatico dell'assegno di cura ex art. 108, d.P.R. n. 1092 del 1973. Non può non evidenziarsi quanto "suggestiva" fosse l'interpretazione data alla fattispecie in esame dai giudici che hanno accolto le richieste di adeguamento dell'assegno di cura, e quanto tuttavia più aderente al dato normativo sia la decisione in commento. Forse una "chance" avrebbe potuto esser concessa ai ricorrenti, rimettendo al vaglio della Corte costituzionale la legittimità della lacuna normativa riscontrata nella disciplina dell'assegno di cura.

Avv. Daniela Carbone - Fonte: "La previdenza.it"

II TESTO DELLA SENTENZA E' DISPONIBILE PER GLI ABBONATI, SUL NOSTRO SITO www.ilnuovogiornaledemilitari.it

SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA CON I NOSTRI ESPERTI

E' ATTIVO IL NOSTRO SERVIZIO CONSULENZE TELEFONICHE.

Si comunica che il nostro consulente risponderà ai quesiti dei nostri abbonati dalle ore 14,00 alle ore 16,00. tel. 0644360432.

Materie:

Pensionistica, amministrativa, disciplinare, retributiva, normativa interna, giurisprudenza ecc.

E' possibile prendere appuntamenti in sede previo contatto telefonico con il consulente, per quesiti che richiedano un approfondimento (Ricorsi, Conteggi di pensione, Istanze...)



Detrazioni fiscali sulle pensioni **LA DOMANDA ENTRO IL 31 MAGGIO**

Quest'anno la procedura per i pensionati che hanno diritto alle detrazioni per i familiari a carico, è facilitata dall'Inpdap che manda a casa insieme al CUD il modello precompilato

Per i pensionati che hanno diritto alle detrazioni fiscali per i familiari a carico, e che devono ogni anno confermare questo diritto con apposita dichiarazione scritta, quest'anno l'Inpdap propone una procedura facilitata, che rende più semplice e agevole la richiesta.

A - Viene inviato a casa degli interessati, in allegato al Cud 2011, il modello detrazioni precompilato su cui sono già indicati i componenti del nucleo familiare per i quali si è fruito delle detrazioni nell'anno 2010. Se nulla è variato, il pensionato non deve far altro che sottoscriverlo e rispedito all'Istituto entro il 31 maggio 2011.

B - Se invece la situazione dei familiari a carico si presenta diversa da quella risultante all'Inpdap gli interessati devono compilare il modello "richiesta detrazioni 2011", anch'esso allegato al Cud 2011, sul quale verranno indicati i componenti del nucleo familiare per i quali chiedono la detrazione fiscale.

La domanda. In tutti e due i casi il modulo di domanda va presentato entro il 31 maggio 2011, direttamente alla sede Inpdap competente o tramite

il Caf o il professionista abilitato.

La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la sospensione dell'importo relativo al beneficio a partire dalla rata di agosto 2011.

Vale a dire gli uffici Inpdap sospenderanno il riconoscimento della detrazione, ma senza recuperare le somme riscosse in più nei primi sette mesi dell'anno. Se gli interessati presenteranno entro l'anno in corso la domanda agli uffici Inpdap riprenderanno

- in unica soluzione con la prima rata utile di pensione - il pagamento delle somme spettanti e sospese a partire da agosto.

LE PERSONE A CARICO

Per ottenere le detrazioni, il reddito complessivo annuo di ogni familiare a carico non deve superare 2,840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. La detrazione spetta dall'inizio del mese in cui si ha in carico il familiare. Se nel corso dell'anno il familiare a carico percepisce un reddito che supera il limite di 2.840,51 euro si perde il diritto alla detrazione per l'intero anno cui si riferisce la presente dichiarazione.



Coniuge a carico. La detrazione per il coniuge a carico (anche se non convivente e non residente in Italia) spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato.

Figli a carico. La detrazione spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Se i figli hanno un'età inferiore a tre anni spetta un'ulteriore detrazione fino al mese di compimento dei 3 anni. I figli si considerano a carico indipendente-

mente dalla convivenza con il dichiarante, dalla residenza in Italia, dall'età e dallo stato civile.

Primo figlio a carico in mancanza del coniuge. Al primo figlio maggiorenne spetta una detrazione maggiore in mancanza del coniuge. Tale situazione si verifica quando: 1) l'altro genitore è deceduto e non c'è stato altro matrimonio o il dichiarante è legalmente ed effettivamente separato;

2) o l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali ed il dichiarante che li

ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato; 3) o vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

Detrazione per 4 o più figli a carico.

Per avere diritto all'ulteriore detrazione per 4 o più figli a carico non devono essere posseduti redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e/o pensione, da quelli assimilati a lavoro dipendente, nonché da quelli da abitazione principale e relative pertinenze.

Altri familiari a carico.

Sono considerati altri familiari a carico (art. 433 del codice civile): i nipoti in linea retta; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle che hanno in comune gli stessi genitori (germani); i fratelli e le sorelle che hanno in comune un solo genitore (unilaterali).

Portatore di handicap.

Ai figli portatori di handicap spetta una maggiorazione delle detrazioni.

NOTIZIE DI SERVIZIO

Assistenza fiscale Inpdap

Entro il 2 maggio i pensionati, che si avvalgono di assistenza fiscale Inpdap, possono presentare presso la sede territorialmente competente il mod. 730/2011, relativo ai redditi 2010. In alternativa, chi si avvale di assistenza dei Caf o professionisti abilitati può presentare il modello fiscale entro il 31 maggio 2011

Commissioni mediche di verifica

Dal 1° marzo 2011 sono avviate le funzioni del nuovo assetto territoriale delle Commissioni mediche di verifica preposte agli accertamenti sani-

tari per riconoscimento delle invalidità dipendenti o meno da causa di servizio per i pubblici dipendenti

Detrazioni fiscali

L'Inpdap ha inviato ai pensionati, che hanno titolo alle detrazioni per il 2010, allegato al Cud 2011 (redditi 2010) il modello detrazioni precompilato con indicazione dei componenti del nucleo familiare per i quali si è fruito della riduzione fiscale, che deve essere firmato e restituito entro il 31 maggio 2011 alla sede Inpdap competente, al Caf o al professionista abilitato.

In caso di variazione della situazione dei familiari a carico deve invece essere compilato e consegnato il modello detrazioni 2011. La mancata dichiarazione comporta la sospensione dell'importo del beneficio fiscale con la rata di agosto.

Pensioni di privilegio

L'Ente preposto alla fase istruttoria delle pensioni di privilegio del personale dell'Arma dei Carabinieri è la Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri in viale Romania 45 - 00197 Roma.

Nota dell'Inpdap sul trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti pubblici

Pagamenti rateali, riscatti, assenze ed aspettative

Le novità introdotte dalla legge 122/2010 vengono definitivamente recepite dall'ente di previdenza



Occorre lavorare almeno 15 giorni per aver diritto a un mese di trattamento di fine rapporto lavoro (tfr). Quando ciò si verifica, il lavoratore ha diritto a un'indennità pari al 6,91% della retribuzione virtuale cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l'intero mese; sulla stessa base (retribuzione virtuale di un mese), inoltre, l'ente datore di lavoro deve versare il relativo contributo.

Lo precisa, tra l'altro, l'Inpdap nella nota operativa n. 6, dettando ulteriori indicazioni operative al passaggio obbligatorio a tfr di tutti i dipendenti pubblici, nonché sulle modalità di pagamento a rate. Tfr o tfs. A partire da quest'anno, i dipendenti pubblici sono stati equiparati (quasi) pienamente ai lavoratori

del settore privato con l'estensione delle modalità di calcolo del tfr in luogo del tfs. Sono interessati i dipendenti che ancora avevano diritto al tfs, ossia chi risulta assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 (per gli altri, invece, il tfr era già realtà).

A tali soggetti, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, l'importo della prestazione è calcolato in due quote: a) la prima si calcola in base all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010, pari a un quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio inclusa la tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili; si considera come anno intero la frazione di anno superiore

a sei mesi; b) la seconda quota si calcola in base all'anzianità maturata dal 1° gennaio 2011, ed è pari al 6,91% della retribuzione annua per ogni anno di servizio. Se il mese non è intero. Un primo chiarimento dell'Inpdap concerne il computo dei periodi di servizio, ai fini del tfr, che risultino inferiori al mese. Si tratta, in genere, dei periodi collocati all'inizio e alla fine del rapporto di lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2011, spiega l'Inpdap, tali periodi sono utili ai fini della misura solo se pari o superiori a 15 giorni; in tali casi l'accantonamento del 6,91%, nonché il relativo contributo a carico dell'ente datore di lavoro e dell'iscritto, sono calcolati sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto

diritto se avesse lavorato per l'intero mese.

Pertanto, se il lavoratore è stato in servizio per almeno 15 giorni avrà diritto a un mese di tfr (nel settore privato, invece, in tal caso il tfr spetta in proporzione ai giorni lavorati); se è stato in servizio per un periodo inferiore a 15 giorni non avrà diritto ad alcuna prestazione. Altri chiarimenti. Dalle cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 31 maggio 2010, la buonuscita è corrisposta in unico importo se di ammontare complessivo lordo fino a 90 mila euro; in due importi se superiore a 90 mila ma inferiore a 150 mila euro; in tre importi nei restanti casi.

Quanto alla tassazione l'Inpdap spiega che, nei casi di pagamento in più rate,

il provvedimento di liquidazione è comunque unico e in esso è determinato l'intero ammontare lordo e netto spettante al lavoratore. In caso di successivi documenti che comportino la rideterminazione della buonuscita, l'Inpdap precisa che dovrà essere emesso un nuovo provvedimento, con la nuova determinazione dell'importo che tenga conto di quanto già erogato. Infine, relativamente ai riscatti di periodi o servizi a cavallo tra il 2010 e il 2011, il numero di mesi interi chiesti a riscatto fino al 31 dicembre 2010 è utile alla prima quota (tfs), mentre il numero di mesi relativi al 2011 e l'eventuale frazione di giorni complessivamente maturata a cavallo del periodo vanno nella seconda quota (tfr).

IL TESTO DELLA NOTA INPDAP

OGGETTO: Applicazione dell'art. 12, commi 7,8,9 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2010, n. 122 In tema di pagamento rateale del 'rFR e del 'rFS e di nuove modalità di calcolo dei TFS. Ulteriori indicazioni operative.

Il decreto legge in oggetto, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attraverso i commi 7, 8, 9 e 10, introduce modifiche alla disciplina del pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, nonché alle modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio. L'Istituto, con la circolare n. 17 del giorno 8 ottobre 2010, ha provveduto ad illustrare le innovazioni introdotte dai commi in oggetto. Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni di dettaglio anche a chiarimento dei quesiti posti dalle sedi territoriali e provinciali e dalle amministrazioni ed enti iscritti.

1. Computo dei periodi di servizio inferiori al mese collocati all'inizio ed alla fine del rapporto di lavoro

Si precisa che, a partire dal gennaio 2011, i periodi svolti nel primo mese di assunzione (per il

personale non contrattualizzato) e/o nell'ultimo mese di servizio sono utili ai fini della misura solo se pari o superiori a 15 giorni; in tali casi l'accantonamento del 6,91 per cento nonché il relativo contributo, a carico dell'Ente datore di lavoro e dell'iscritto saranno calcolati sulla retri-

buzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l'intero mese.

2. Prima liquidazione

Al momento del calcolo della prestazione è prodotto un provvedimento determinativo dell'intero ammontare lordo e netto dovuto all'iscritto, nonché dell'ammontare lordo e netto delle singole rate che dovranno essere poste in pagamento alle scadenze già indicate nella circolare n.17/2010. La prima rata è tassata tenendo conto dell'ammontare lordo effettivamente erogato (importo massimo 90.000 euro). In sede di erogazione delle rate successive alla prima si procede ad una rideterminazione e ad una trattenuta dell'imposta che tiene conto anche degli importi lordi erogati nelle rate precedenti. Nell'ultima rata si procede a determinare e trattenere il saldo dell'imposta dovuta sull'ammontare complessivo lordo della prestazione, come indicato nel provvedimento di liquidazione iniziale. La competenza alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni di fine servizio o di fine rapporto, anche per le rate successive alla prima, rimane attribuita alla sede provinciale o territoriale Inpdap nel cui territorio di competenza opera l'ente o amministrazione di lavoro dell'iscritto. Nell'esercizio in cui viene effettuato il pagamento della prima rata non dovranno essere assunti impegni per le rate a scadenza in esercizi successivi.

3. Riliquidazioni

Qualora, nel periodo di vigenza del paga-

mento rateale, pervenga un nuovo documento contenente variazioni giuridiche od economiche dei dati che hanno concorso alla determinazione dell'ammontare del TFS o del TFR si origina in capo all'interessato il diritto alla riliquidazione di detta prestazione. In tale caso è necessario emettere un nuovo provvedimento [nuova determinazione] che ridefinisca l'ammontare della prestazione dovuta nonché l'importo dell'ultima rata, confermando l'importo dell'eventuale rata intermedia nel rispetto del limite degli importi fissati dalla legge: le rate devono essere poste in pagamento sempre secondo le scadenze previste dalla circolare 17 del 2010. Nel caso in cui il documento che origina il diritto alla riliquidazione pervenga una volta esaurita la rateizzazione, il relativo pagamento è sottoposto agli ordinari termini previsti per le riliquidazioni ed è effettuato in unica soluzione.

4. Riscatti Tfs

Come indicato nella circolare n. 17/2010, i riscatti di periodi o di servizi relativi ad intervalli temporali precedenti allo gennaio 2011 influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della prima quota di TFS, contribuendo ad aumentare l'anzianità utile ove esista un periodo contributivo in prima quota, ovvero a formare un'anzianità utile altrimenti assente, ove l'iscrizione ai fondi gestiti dall'Istituto

IL TESTO DELLA NOTA INPDAP / SEGUE

QUINDICI GIORNI PER IL TFR

segue da pag. 17

decorra dallo gennaio 2011. In particolare, nel caso di riscatto di periodi o di servizi a cavallo tra il 2010 ed il 2011: il numero di mesi interi chiesti a riscatto fino al 31 dicembre 2010 è utile alla prima quota TFS:

alla seconda quota TFS è utile il numero di mesi relativi al 2011 chiesti a riscatto e l'eventuale frazione di giorni complessivamente maturata a cavallo del periodo. In caso di esonero (rinuncia) di un riscatto in ammortamento con periodi utili sia alla prima che alla seconda quota TFS, il numero dei mesi effettivamente riscattati è attribuito partendo dall'inizio del periodo chiesto a riscatto. Così, ad esempio, nel caso di un provvedimento di riscatto di 23 mesi, di cui 15 imputabili alla prima quota TFS e 8 alla seconda, ove dall'esonero (rinuncia parziale al riscatto) derivino 13 mesi utili, questi sono tutti imputati alla prima quota TFS; ove dall'esonero derivino 20 mesi utili, 15 mesi sono imputati alla prima quota e 5 alla seconda. I riscatti di periodi o servizi concernenti intervalli temporali successivi al 31 dicembre 2010 sono calcolati trasformando i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate mediante l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva annua. La quota di riscatto accantonata è valorizzata nell'anno della presentazione della relativa domanda.

5. Benefici di legge riconosciuti in relazione al Tfs

Nel ribadire che la natura giuridica della prestazione rimane quella del trattamento di fine servizio, di seguito è illustrata l'applicazione dei benefici di legge, sia economici che relativi alle anzianità convenzionali, con le nuove modalità di calcolo della prestazione stessa.

7.1 Benefici di legge economici

Si tratta di norme di legge che prevedono l'attribuzione di aumenti retributivi al momento del collocamento a riposo che hanno l'effetto di maggiorare la base retributiva. A decorrere dallo gennaio 2011, la valutazione sul TFS dell'attribuzione di tali benefici da parte dell'amministrazione o dell'ente datore di lavoro avviene attraverso le seguenti modalità: Prima quota TFS -la retribuzione maggiorata dei benefici economici costituisce la base di calcolo della prima quota ed ha effetto sull'anzianità utile maturata al 31 dicembre 2010; Seconda quota TFS -l'accantonamento del 6,91 per cento è calcolato sulla retribuzione utile dell'ultimo mese di servizio maggiorata dei benefici economici.

Esempio

Iscritto ex Enpas che cessa il 14.11.2014 con un'anzianità utile complessiva pari a 39 anni, con diritto all'applicazione del beneficio economico dei sei scatti (pari ad una maggiorazione del 15% della base utile ai sensi, ad esempio, dell'art. 32, comma 9, legge n. 224/1986 oggi confluito nel D.Lgs. n. 66/2010 - Codice dell'ordinamento militare) e con retribuzione mensile al momento della cessazione pari a 2.100 €

Prima quota

Retribuzione contributiva utile spettante al momento della cessazione dal servizio maggiorata dei sei scatti = 2.093 (retribuzione mensile alla cessazione * 13/12 * 80% + 15% = 2100 * 13/12 * 80% * 1,15)

Lordo prima quota = 75.348 = 2093 * 36 (retribuzione contributiva utile maggiorata * Anzianità utile al 31.12.2010)

Seconda quota

Maturato dal 1.01.2011 al 31.12.2013 + Accantonamenti dei mesi da gennaio a settembre 2014 + Accantonamento calcolato sulla retribuzione contributiva utile maggiorata del 15% del mese di ottobre

=

5.109,98 (maturato dal 1.01.2011 al 31.12.2013 pari agli accantonamenti del 6,91% della retribuzione contributiva utile rivalutati annualmente su base composta in base al tasso fisso dell'1,5% + il 75% dell'indice dei prezzi al consumo Istat, assunto per convenzione pari a O nel periodo di riferimento)

+

1.131,86 (accantonamenti del 6,91% della retribuzione contributiva utile dei mesi da gennaio 2014 a settembre 2014, non rivalutati)

+

144,63 [Accantonamento della retribuzione contributiva utile dell'ultimo mese di servizio, maggiorata del 15%]

=

6.386,47 (lordo della II quota)
Ammontare lordo della prestazione = 81.734,47

7.2 Benefici di legge relativi ad anzianità convenzionali

Talune disposizioni legislative possono prevedere l'attribuzione, all'atto del collocamento a riposo, di periodi di anzianità che si aggiungono all'anzianità complessivamente utile ai fini previdenziali. Si ricorda a questo proposito l'esempio più ricorrente, rappresentato dal personale militare dell'Esercito, Marina ed Aeronautica, il cui collocamento in ausiliaria, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.

n. 215/2001, sostituito dall'art. 12 bis del D.L. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005 (ora confluito nel citato D.Lgs. n. 66/2010) è equiparato a tutti gli effetti al collocamento a riposo per limiti di età. A tali dipendenti, infatti, "compete l'indennità di fine servizio che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età" (cfr. nota operativa n. 18/2006 della Direzione Centrale TFS, TFR e Previdenza Complementare). Per le cessazioni decorrenti dal 15 gennaio 2011, l'anzianità attribuita in virtù di specifiche norme è trasformata in quote di retribuzione che aumentano l'accantonamento riferito all'ultimo anno o alla frazione dell'ultimo anno di servizio.

Esempio

Iscritto ex Enpas che cessa il 14.11.2014 con un'anzianità utile complessiva pari a 39 anni e con diritto all'applicazione di anzianità convenzionali pari ad una maggiorazione di 4 anni dell'anzianità utile e con retribuzione mensile al momento della cessazione pari a 2.100 €

Prima quota

L'incremento non ha effetto sull'anzianità utile maturata al 31.12.2010 che resta determinata in 36 anni

Lordo prima quota = 65.520 = 1.820 * 36 (retribuzione contributiva utile * Anzianità utile al 31.12.2010);

Seconda quota

Incremento dell'anzianità convenzionale riconosciuta nella seconda quota = Accantonamento dell'Ultimo Anno * Anni e/o mesi e giorni di incremento convenzionale = Retribuzione Utile

alla Cessazione su base annuale
*13/12*80%*6,91%*4anni = 6.036,57

Lordo seconda quota

= Maturato dal LO1.2011 al 31.12.2013 + Accantonamenti dei mesi da gennaio a ottobre 2014 + Accantonamento derivante da anzianità convenzionale

=

5.109,88 (maturato dal LO1.2011 al 31.01.2013 pari agli accantonamenti del 6,91% della retribuzione contributiva utile rivalutati annualmente su base composta in base al tasso fisso dell'1,5% + il 75% dell'indice dei prezzi al consumo Istat assunto per convenzione pari a O nel periodo di riferimento)

+

1.257,62 (accantonamenti del 6,91% della retribuzione contributiva utile dei mesi da gennaio 2014 a ottobre 2014, non rivalutati)

+

6.036,57 (Incremento da anzianità convenzionale riconosciuta nella seconda quota)

=

12.404,07 (lordo della seconda quota)
Ammontare lordo della prestazione = 77.924,07

6. Assenze dal servizio ed aspettative

In materia rimangono valide le regole precise per il trattamento di fine servizio da questo Istituto con la circolare n. 11 del 12 marzo 2001. Per quanto riguarda, in particolare, le aspettative non retribuite, si evidenzia che i periodi di aspettativa non retribuita a valere sul TFS in prima quota continuano ad essere valutati secondo la normativa previgente, dando luogo solo ad una riduzione del periodo utile ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio stesso mantenendo la retribuzione utile per intero, mentre i periodi di aspettativa non retribuita fruiti in seconda quota, danno luogo ad una riduzione della retribuzione commisurata ai giorni non lavorati, con il conseguente accantonamento del 6,91 per cento solo su quanto effettivamente percepito.

7. Modalità di trasmissione dei dati giuridici ed economici per il calcolo del Tfs mediante PA04

Poiché a decorrere dal 2011, per poter calcolare la seconda quota di Tfs, è necessario conoscere per ciascun anno utile i dati retributivi completi di tutte le voci di dettaglio, si è resa necessaria una modifica del modello PA04 affinché siano specificati gli elementi utili al calcolo della prestazione di fine servizio non soltanto in relazione all'ultimo periodo o all'ultimo anno di servizio (a seconda che la prestazione si riferisca ad un dipendente iscritto alla gestione ex Enpas, ovvero ad un dipendente iscritto alla gestione ex Inadel) ma anche in ordine agli anni di servizio successivi al 2010. Rimangono ferme le istruzioni relative alle modalità di inserimento delle variazioni delle retribuzioni, che devono essere evidenziate ogni qualvolta queste intervengano, per ciascun anno di servizio successivo al 2010. Non difformemente da quanto già in uso, si segnala la necessità di continuare ad indicare puntualmente gli eventuali periodi di servizio non utili a TFS e/o quelli svolti in part-time anche in relazione ai servizi successivi al 2010. Infine, in risposta ai numerosi quesiti posti dalle amministrazioni e dagli enti datori di lavoro, si ricorda che l'indicazione dei periodi di servizio e dei periodi di riscatto utili alla seconda quota del TFS deve essere fatta valorizzando il campo "Val. per TFS".

La presente nota operativa è diramata d'intesa con la D.C. Ragioneria e Finanza.

Il Dirigente Generale Dr. Giorgio Fiorino

AIUTIAMO IL SOLDATO BELLO

Per effetto di un lungo e tormentato procedimento giudiziario conclusosi con una sofferta sentenza del Consiglio di Stato, il Caporal Maggiore Scelto Nicola Massimo Bello, lo scorso 01 Marzo, dopo 21 anni di altalenante, discontinuo e precario servizio militare è stato posto in congedo.

La "grave" colpa del soldato Bello è tutta dentro il suo smisurato amore per il lavoro militare, compromesso nel 2004 nel momento del transito in spe in ragione del non superamento delle prove di efficienza operativa consistenti nell'effettuazione di 29 flessioni addominali nel tempo massimo di due minuti (ne ha effettuate solo 27).

E' per questa carenza fisica, dimostratasi in seguito solo temporanea in conseguenza di nuovi accertamenti istruttori (curati dalla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Palermo per intervento dispositivo del TAR Sicilia) che hanno dato esito positivo che, il Bello al fine di continuare nell'impiego militare è entrato nel procedimento giudiziario di cui sopra, rivelatosi nel suo articolato, complesso e tormentato iter uno strumento inidoneo a superare le rigidità di un bando di concorso che nel regolare le prove di efficienza fisica prevedeva che esse dovevano effettuarsi all'interno della Amm.ne Militare.

Del tutto irrilevanti ai fini del giu-

dizio e delle aspettative del Bello sono risultati quindi gli esiti positivi delle prove di efficienza fisica espletate dall'Università di Palermo prima e presso il Reggimento Lancieri di Aosta (PA) poi.

Per tutta la durata del contenzioso il Bello (impresso CON RISERVA nel ruolo dei volontari in spe nel 2006 in esito ad accolte istanze cautelari) ha offerto anche in missioni internazionali, prestazioni di servizio meritevoli di lusinghieri attestati (elogio) e apprezzamenti dalla sua linea di Comando.

Tutto inutile perché, non essendo cessata la materia del contendere, l'immissione in servizio e il successivo trattenimento del Bello erano stati disposti sotto comminatoria espressa del giudizio di merito, dunque a titolo precario e quindi senza riconoscimento esplicito della stabilità lavorativa cui aspirava il militare in questione.

Il Caporal Maggiore Scelto Bello è sposato e padre di tre figli, oggi all'età di 38 anni è disoccupato, senza alcuna entrata economica per provvedere ai doveri di mantenimento della sua famiglia e nella pratica impossibilità di accedere in tempi brevi ad una occupazione alternativa; è il dramma di chi precipita nella incognita del suo futuro trascinandosi dietro gli affetti e le aspettative dei propri cari.

Della questione è stato interessa-

to il Presidente della Repubblica che ha prontamente segnalato il caso al Ministro della Difesa La Russa.

Nel mentre ci accingiamo a segnalare ai lettori il caso umano del soldato Bello, invitandoli a devolvere un contributo di solidarietà a favore dello stesso utile ad alleviare le difficoltà economiche che è costretto a subire in ragione del venir meno della sua occupazione, con l'occasione rivolgiamo al Ministro La Russa l'invito a rivedere, avvalendosi delle facoltà dell'autotutela operanti nella P.A., il provvedimento di congedo disposto dal Ministero della Difesa nei confronti del militare in questione, date le particolari e gravi conseguenze che per effetto di esso si sono riversate sulla famiglia dello stesso.

Di seguito le coordinate bancarie del soldato Bello da utilizzare per l'invio dei contributi di solidarietà

**IBAN: IT 98 0 06340
64992 615295742553**

Alla comunità militare, generosa per eccellenza nello svolgimento dei doveri ad essa richiesti l'invito a testimoniare la vicinanza solidale al Caporal Maggiore Scelto Nicola Massimo Bello.

Grazie per quanto vorrete tutti essere partecipi.

Il Nuovo Giornale dei Militari
Il Direttore
D.ssa Antonella Manotti



RINNOVA IN TEMPO IL TUO ABBONAMENTO

Abbonamento individuale (12 mesi)

+ consulenze telefoniche

+ accesso on line al nostro sito

**59 EURO
ANNUALI!!!**

MODALITA' DI ABBONAMENTO

Si comunica agli abbonati che è cambiato il numero del conto corrente su cui effettuare il versamento per la quota dell'abbonamento annuale.

Per rinnovare:

- 1) versare la somma sul ccp n. 5496386 intestato a: (AS.P.DI. SI.) - Il nuovo giornale dei militari - Via Palestro 78 - 00185 Roma;
- 2) Oppure effettuare un bonifico sul ccp n. 5496386 - CODICE IBAN : IT66 Y076 0103 2000 0000 5496 386 - intestato a: Progetto Difesa Sicurezza;
- 3) Oppure effettuare la registrazione sul nostro sito e procedere con il pagamento tramite carta di credito (servizio Paypal).

Disposizioni della Dir. Gen. della Sanità militare

LA DIFESA AVVIA UNA RICERCA SULLE PATOLOGIE PER L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO NELLE FF.AA.

Il Ministero della Difesa- Direzione Generale della Sanità Militare, in data 21 febbraio 2001, Prot. 0002609, ha diramato la circolare avente per oggetto: Progetto di ricerca "Studio di indicatori per le patologie asbesto correlate nell'ambito delle categorie lavorative delle Forze Armate". Avvio fase di reclutamento.

IL TESTO

L'Amministrazione Militare sensibile alla problematica amianto e nell'intento di ricercare e garantire le forme più avanzate di tutela sanitaria del personale ha promosso, nell'ambito delle attività di studio e ricerca previste dalla Direttiva SMD-L-023 "Direttiva per la ricerca Sanitaria Interforze", uno Studio degli indicatori per le patologie asbesto correlate nell'ambito delle categorie lavorative delle Forze Armate, gestito da uno specifico Comitato Tecnico Scientifico (CTS), approvato dal capo di Stato Maggiore della Difesa e presieduto dal prof. F. Tomei, Ordinario di Medicina del Lavoro, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Lo

studio, finora unico nel suo genere nel mondo, sarà svolto su un campione rappresentativo di 1000 soggetti o superiore ai 40 anni - che ha aderito volontariamente allo studio - al quale verrà richiesto di sottoporsi ad accertamenti sanitari, presso strutture mediche in Roma, con tutti gli oneri emergenti a carico della Direzione della Sanità Militare.

Il personale interessato allo studio potrà consultare materiale informativo sul portale Archimede all'indirizzo web nella cartella benessere del personale.

Ricerca sanitaria "Rischio Amianto" o direttamente all'indirizzo web) e, dopo aver preso visione della nota informativa inerente al progetto potrà, tramite un link, accedere al sistema informativo Studio delle Patologie Asbesto correlate nell'ambito delle categorie lavorative delle Forze Armate. SISPAS), effettuare la registrazione, con procedure che garantiscono la completa tutela dei dati personale in aderenza alla normativa vigente e ricevere - via posta elettronica- un questionario

con la compilazione del quale gli interessati potranno prendere parte allo studio.

Nella nota informativa sono riportate, oltre a indicazione di carattere generale le finalità dello studio, anche indicazioni sul protocollo, degli accertamenti sanitari previsti nel progetto. La fase di reclutamento, su base volontaria, avrà inizio in data **21 febbraio 2001**.

Per quanto precede - nel ribadire la valenza scientifica della ricerca che, oltre ad offrire l'opportunità di una verifica dello stato di salute del singolo aderente, può contribuire a fornire utili indicazioni sulla validità di sistemi diagnostici nell'ottica di sempre più aggiornate strategie di prevenzione a tutela della salute - si invitano codeste Organizzazioni Sindacali a dare massima e tempestiva diffusione dell'informazione ed a sensibilizzare il personale sull'importanza dell'adesione al progetto. Nell'auspicare una fattiva cooperazione, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Isp. Capo Ottavio SARLO)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Disciplina del congedo prenatale per parto plurimo per il personale del comparto sicurezza

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - con la circolare n. GDAP - 0339870 - 2010, invia alle organizzazioni sindacali del Corpo, alcuni chiarimenti in merito alla "Disciplina del congedo parentale per parto plurimo, per il personale ascritto al comparto sicurezza (Corpo di Polizia Penitenziaria, Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia)."

Questo il testo della circolare:

"1. Da più parti, sono stati sollevati quesiti circa l'ambito di applicazione della norma in oggetto nel caso di parto plurimo. A tale riguardo si comunica quanto segue:

1 - OSSERVAZIONI

2. L'art. 32 del d. lgs 26 marzo 2001, n. 151, comma 1, rubricato "Congedo parentale", recita "Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità..."

In ordine all'interpretazione della norma, è prevalso l'orientamento favorevole alla moltiplicazione dei periodi di congedo parentale spettanti (1)

Le argomentazioni a sostegno di questa posizione riguardano il valore preminente dell'interpretazione letterale della norma ("Per ogni bambino...") e la rispondenza della predetta interpretazione alla tutela della prole, nonché l'assenza di contrasti con il sistema normativo di riferimento.

3. Ne consegue che, in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore avrà diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall'art. 32 in esame.

La disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi, sia pure rara, di adozione o affidamento di minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

4. Come corollario della prima questione, si pone l'altra, connessa al trattamento economico previsto

dall'art. 21 del Contratto Nazionale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164), in deroga a quanto stabilito dall'art. 34 del Testo Unico sulla maternità (d. lgs 26 marzo 2001, n. 151). In particolare, viene posta la questione se il trattamento economico di favore di cui al citato articolo 21 debba ritenersi moltiplicato in caso di parti plurimi. Sul punto occorre, intanto, far rilevare che la norma, quando ha voluto prevedere l'estensione della deroga alla riduzione del trattamento economico oltre il limite dei 45 giorni, lo ha espressamente previsto: è il caso del terzo comma dello stesso art. 21 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, per malattia del figlio al di sotto dei tre anni (ulteriori 5 giorni).

Per tale ragione, considerato che la norma di favore introdotta dall'art. 21 non prevede espressamente l'estensione di tale beneficio per i parti plurimi e considerato il riflesso finanziario che tale interpretazione comporterebbe per lo Stato, si ritiene che vada escluso che il beneficio in questione possa essere moltiplicato per il numero dei gemelli. Esso potrà perciò essere fruito entro il limite massimo di 45 giorni, laddove non fruito ad altro titolo, secondo le modalità di cui allo stesso art. 21 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

5. Alla luce di quanto osservato, si dispone quanto segue

5.1 Gli uffici dell'Amministrazione ammetteranno il personale che versi nelle condizioni precisate ai xxx 2 e 3, al godimento del periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32 (2), moltiplicato per il numero dei bambini nati ovvero dei minori entrati in famiglia nello stesso momento.

5.2 Gli uffici dell'Amministrazione accorderanno i benefici economici di cui all'art. 21 del d. P.R. 18 giugno 2002, n. 164 in unica misura, senza moltiplicazione per il numero dei nati.

6. I Signori Provveditori parteciperanno queste

istruzioni agli istituti e agli uffici dipendenti. Parimenti, l'Ufficio del Capo del Dipartimento vorrà partecipare agli uffici di staff e l'Ufficio IV di questa Direzione generale vorrà diramare alle direzioni delle Scuole".

Il Direttore Generale
(Riccardo Turrin Vita)

Note:

1) Cfr INPS, Messaggio 27.6.2001, n. 569 e successiva Circolare 17.1.2003, n. 8; INPDAP, informativa 11.3.2003, n. 15; ARAN, risposta a quesito 8.7.2004

2) art. 32. Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1,2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2) Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi

CURE TERMALI

Procedure, adempimenti dei comandi, turni

1. Il Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), all'articolo 1881, richiama gli articoli 68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, I commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e I, comma 555 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) art. 1, commi 219, 220 e 221, ha abrogato gli art. da 42 a 47 del DPR 3.5.1957 n. 686, la legge 1.11.1957 n. 1140, la legge 27.7.1962 n. 1116 e i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse (DPCM 3.7.1965 e DPCM 5.7.1965), nonché tutte le disposizioni che comunque pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione Pubblica. L'abrogazione delle sopra citate norme comporta di fatto la cessazione delle cure termali erogate dall'Amministrazione Pubblica a titolo gratuito a favore del personale che abbia contratto malattie o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di Polizia che abbia contratto lesioni o infermità derivanti da eventi traumatici di particolare rilievo, occorsi nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale. Il Consiglio di Stato, terza Sezione, nell'Adunanza del 16.05.06, con il parere 1148/2006, ha ribadito che le missioni compiute al di fuori del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 221 della suddetta legge finanziaria, devono essere identificate con le c.d. missioni internazionali di pace.

2. Nel 2008 è stata introdotta, in via sperimentale, la possibilità di accedere, a pagamento, presso lo Stabilimento balneo-termale militare di Ischia per l'effettuazione delle sole cure fango-balneo-termali (in associazione o meno con le cure inalatorie), al personale militare e civile del Ministero della Difesa, in servizio e in quiescenza, che con la precedente normativa aveva titolo ad usufruire delle cure termali con spese a carico dell'A.D., (il personale ammesso ha avuto la possibilità, ove vi fossero stati posti disponibili, di essere accompagnato da un familiare a titolo oneroso).

L'entità della quota stabilita in relazione alle spese sostenute dallo SBTM di Ischia, per l'anno 2011,



sarà di 42,65 euro a persona al giorno in camera singola e di 85,30 euro a coppia in camera doppia, comprensive di pensione completa (tre pasti quotidiani). L'eventuale soluzione di mezza pensione dovrà essere fissata, per l'intero turno all'atto dell'arrivo o in occasione della prenotazione, fornendo l'indicazione del pasto prescelto (pranzo oppure cena). Sarà calcolata la decurtazione di 5,00 euro, se non verrà consumato uno dei pasti.

Per motivi organizzativi l'eventuale scelta di fruire della formula di soggiorno con pensione completa o di mezza pensione deve intendersi da applicare in modo irreversibile e per l'intero turno. La tariffa è da considerare come contributo di spese per la sistemazione alberghiera, in analogia di quanto previsto per le aziende ospedaliere (art. 4 comma 10 D.Lgs 30/12/92 n. 502). Il ticket eventualmente dovuto al S.S.N. per l'erogazione delle cure termali naturalmente sarà considerato a parte. L'accettazione di tale richiesta da parte della Direzione generale Sanità militare, è subordinata al numero di posti disponibili dopo aver soddisfatto l'esigenza istituzionale dell'assegnazione del personale che abbia diritto alle cure termali con spese a carico dell'Amministrazione.

Gli Enti dovranno trasmettere alla Direzione Generale della Sanità Militare le pratiche evase entro e non oltre il 30 aprile 2011. Domande presentate oltre i termini su indicati saranno prese in esame esclusivamente in base alla even-

tuale disponibilità dello Stabilimento Balneo-Termale Militare di Ischia.

COMPILAZIONE FOGLIO/PROPOSTA

I Comandi, gli Enti e gli Uffici che riceveranno le domande formulate sull'apposito modulo (all. 1), accertato il diritto degli interessati all'ammissione alle cure secondo la normativa in vigore, compileranno il mod. CBT-IDR 2006 (all. 2) per la parte di loro competenza quadro A e B, allegheranno copia della documentazione sanitaria e matricolare da cui si possa evincere che la patologia sia stata contratta, in conseguenza di eventi traumatici di particolare rilievo, durante la partecipazione a missioni internazionali, fuori del territorio nazionale, e che la stessa sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il tutto sarà trasmesso al proprio Dirigente del Servizio Sanitario o ad altri medici all'uopo designati o enti sanitari militari competenti (come specificato in modo particolareggiato nella circolare sopra citata) per la formulazione del previsto parere.

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLE CURE

Il Dirigente del Servizio Sanitario esaminerà il mod. CBT-IDR che gli perverrà compilato nel quadro A e B, unitamente alla copia dell'istanza del dipendente e alla copia della documentazione sanitaria e matricolare, provvederà alla copia della documentazione sanitaria e matricolare, provvederà alla compilazione dello spazio riservato sul retro del

modello dopo aver visitato direttamente il richiedente e procederà alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa in vigore. Potranno essere ammessi a fruire di un ciclo di cure balneo-termali coloro che, prendendo parte a missioni internazionali di pace, siano incorsi in eventi traumatici di particolare rilievo ed in conseguenza di questi, abbiano riportato:

a) lesioni traumatiche che abbiano avuto come conseguenza forme di osteoartrosi o altre forme degenerative (reumatismi extrarticolari o reumatismi secondari di distrofici);

b) infermità da cui conseguano comunque le patologie previste dal DM Ministero della Sanità del 15.12.1994, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.1995.

Pertanto, il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto al beneficio in argomento scaturisce dall'accertamento di infermità/lesioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio, che possano configurarsi come conseguenza di eventi lesivi occorsi durante attività addestrative e/o operative che abbiano comportato l'esposizione a eccezionali rischi per l'integrità della persona, in occasione della partecipazione a missioni internazionali. A tal fine, può desumersi che la criteriologia medico-legale cui gli organi competenti possono ispirarsi è essenzialmente riconducibile alla valutazione dei criteri delle circostanze

segue da pag. 21

CURE TERMALI / SEGUE

estrinseche connesse al tipo di missione previsto dalla legge, clinico-patogenico, cronologico e di esclusione di cause o fattori comuni privatamente non riconducibili, quanto meno sotto il profilo causale, a qualunque fatto di servizio inerente una missione internazionale di pace.

Il Dirigente del Servizio Sanitario, sulla scorta della documentazione sanitaria allegata e di quella che riterrà necessario acquisire, nonché dei profili di criteriologia su esposta, esprimerà un parere motivato in ordine alla infermità/lesione oggetto di accertamento. Il Dirigente del Servizio Sanitario dovrà infine valutare la necessità della terapia termale, anche alla luce del significato prevalentemente riabilitativo della stessa, e verificare l'assenza di controindicazioni alla terapia termale. Il Dirigente del Servizio Sanitario rappresenta quindi il primo grado di giudizio per la concessione delle cure termali. Il personale in quiescenza potrà avvalersi del proprio Medico di medicina Generale del S.S.N., al fine di produrre la documentazione clinica attestante la necessità delle cure (secondo i dettami del D.M. Sanità del 15.12.1994, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.1995) e l'assenza di eventuali controindicazioni cliniche alle stesse. Le istanze degli interessati, indipendentemente dal giudizio espresso dal D.S.S., dovranno comunque essere inoltrate alla 3^a Sezione della 3^a Divisione di questa Direzione Generale per un successivo riesame: nel caso di un diniego, la pratica sarà restituita all'istante tramite Cor-

po/Ente di appartenenza, onde consentire agli interessati un eventuale ricorso presso la Commissione Unica Interforze, istituita presso questa Direzione Generale. Le istanze dovranno pervenire alla suddetta Commissione Unica Interforze presso la Direzione Generale della Sanità Militare entro il 31 luglio 2011.

AUTORIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE ALLE CURE

La Direzione Generale della Sanità Militare, verificati i fogli di proposta pervenuti con il primo parere formulato dal D.S.S., esprimerà il giudizio in ordine alla necessità delle cure, alla corrispondenza della patologia a quanto previsto del D.M. del 15.12.94 ed alla titolarità dell'utente ad effettuare un ciclo di cure termali ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell'ordinamento Militare) Art. 1881.

Per le cure fango-balneo-termali e/o inalatorie, si provvederà all'assegnazione dei richiedenti e, nei limiti della disponibilità dei posti, anche per un accompagnatore, seguendo i criteri legati alla effettiva documentata necessità di assistenza ed in caso di parità di condizioni, secondo il criterio cronologico di inoltro dell'istanza. Dell'assegnazione ad un solo dei turni richiesti, sarà data comunicazione ai comandi, Enti ed Uffici che hanno ricevuto l'istanza, per la sollecitata partecipazione agli interessati, e contemporaneamente, alla Direzione dello Stabilimento Balneo-Termale Militare. La preferenza dei turni indicati dall'utente nella domanda di ammissione alle cure

fango-balneo-termali saranno considerate a titolo puramente indicativo, potendosi creare notevoli differenze tra richieste e possibilità recettive dello Stabilimento Militare.

Qualora, per motivi di necessità, fossero stipulate convenzioni con stabilimenti civili, l'A.D. si riserva di assegnare d'autorità gli utenti in altre stazioni termali, cercando di rispettare le preferenze indicate per i turni richiesti. Per le cure idropiche e complementari, il Consiglio di Stato si è espresso in merito alla possibilità di un rimborso alle spese sostenute in regime forfettario, sempre in favore del personale delle Forze Armate che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale e che sia beneficiario di un riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per infermità/lesioni che possano configurarsi come conseguenza di eventi traumatici di particolare rilievo, occorsi in conseguenza della partecipazione alle missioni di cui sopra.

Il ciclo di cure termali, di qualunque tipologia, dovrà comunque essere completato entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il personale in servizio, al termine delle cure, dovrà restituire la relativa lettera o fonogramma di ammissione, emesso da questa Direzione generale, al Comando di appartenenza, congiuntamente ad una attestazione di effettiva fruizione delle cure termali redatta dal responsabile della struttura termale, per essere inserita nel carteggio personale dell'interessato. Si esortano, comunque, i Comandi interessati ad una verifica e controllo sull'effettiva effettuazione delle cure termali del proprio personale dipendente.

Il personale in quiescenza dovrà ugualmente farsi rilasciare l'attestazione di effettiva fruizione delle cure termali e conservarla, a propria cura, per almeno 5 anni.

NORME PER L'AMMISSIONE, A PAGAMENTO, PRESSO LO STABILIMENTO BALNEO-TERMALE MILITARE DI ISCHIA PER LE CURE FANGO-BALNEO-TERMALI

Potranno essere ammessi a fruire di un ciclo di cure balneo-termali, a pagamento, presso lo Stabilimento Balneo-Termale Militare di Ischia coloro che abbiano contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, purché rientrino nell'elenco di cui al D.M. del Ministero della Sanità del 15.12.1994 ancora vigente in regime di prorogatio. Nel caso in cui l'Ufficiale medico esprima un parere favorevole alla concessione delle cure, verificando, tra l'altro, l'assenza di controindicazioni alla terapia termale, il mod. CBT/2008/AP dovrà essere inoltrato alla 3^a Sezione della 3^a Divisione di questa Direzione Generale per il successivo giudizio di

ammissibilità, con un elenco distinto da quello con il quale sono inoltrati i mod. CBT/IDR/2006, relativi al personale che ha diritto alle cure termali con spese a carico dell'Amministrazione.

Nel caso, invece, di parere sfavorevole alla concessione delle cure da parte dell'Ufficiale medico, i modelli dovranno essere restituiti agli Enti che li hanno istruiti, non essendo previsto, in questo caso, alcun ricorso alla Commissione Unica Interforze.

Il personale in quiescenza potrà avvalersi del proprio Medico di medicina Generale del D.D.N. al fine di produrre la documentazione clinica attestante la necessità delle cure (secondo i dettami del D.M. Sanità del 15.12.1994, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.1995) e, l'assenza di eventuali controindicazioni cliniche alle stesse.

AUTORIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE ALLE CURE

La Direzione Generale della Sanità Militare, verificati i fogli di proposta pervenuti con il primo parere formulato dal D.S.S., esprimerà il giudizio in ordine alla necessità delle cure, alla corrispondenza della patologia a quanto previsto dal D.M. del 15.12.1994 e provvederà all'assegnazione dell'utente alla partecipazione ad un turno di cure termali tra quelli indicati nella richiesta. L'autorizzazione verrà trasmessa ai Comandi, Enti ed uffici che hanno ricevuto l'istanza, per la sollecitata partecipazione agli interessati e, contemporaneamente, alla Direzione dello Stabilimento Balneo-Termale Militare. La preferenza dei turni indicati dall'utente nella domanda di ammissione alle cure fango-balneo-termali saranno considerate a titolo puramente indicativo, potendosi creare notevoli differenze tra richiesta e possibilità recettive dello Stabilimento Militare. Premesso che saranno resi disponibili soltanto i posti eventualmente non usufruiti dal personale che ha diritto alla prestazione a titolo gratuito, lo Stabilimento Balneo-Termale Militare procederà ad una definizione degli ammessi ai turni esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico delle prenotazioni, e per gli accompagnatori con i criteri indicati in precedenza. L'assegnazione ad un turno da parte di questa Direzione emessa con congruo anticipo rispetto all'inizio del turno comporta da parte dell'utente l'evenienza che, per molteplici motivi, questi sia impossibilitato a partecipare al turno. Al fine di migliorare l'organizzazione si richiede all'utente di confermare o meno alla Direzione Generale la partecipazione del turno assegnato entro venti giorni per mezzo fax al n. 06/77205305 e nel contempo,

segue a pag. 22

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011**Abbonamento individuale (12 mesi)****+ consulenze telefoniche****+ accesso on line al nostro sito****59 EURO
ANNUALI!!!****MODALITA' DI ABBONAMENTO**

Si comunica agli abbonati che è cambiato il numero del conto corrente su cui effettuare il versamento per la quota dell'abbonamento annuale.

Per rinnovare:

- 1) versare la somma sul ccp n. 5496386 intestato a: (AS.P.DI. SI.) - Il nuovo giornale dei militari - Via Palestro 78 - 00185 Roma;
- 2) Oppure effettuare un bonifico sul ccp n. 5496386 - CODICE IBAN : IT66 Y076 0103 2000 0000 5496 386 - intestato a: Progetto Difesa e Sicurezza
- 3) Oppure effettuare la registrazione sul nostro sito e procedere con il pagamento tramite carta di credito (servizio Paypal).

RIA: tassazione dei buoni pasto

Il Ministero dell'Interno ha comunicato ai sindacati di Polizia, in riferimento ad alcuni quesiti posti sulla tassazione dei buoni pasto.

“La tassazione dei buoni pasto finora ha avuto come base imponibile l'importo eccedente la quota esente di euro 5,29, fino alla concorrenza del valore nominale del ticket, come da disposizioni emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La risoluzione del 29/3/2010, n. 26 dell'Agenzia delle Entrate sembra regolare diversamente la materia in argomento, pertanto la stessa Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali ha provveduto a chiedere un parere alla ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, circa l'applicabilità ai buoni pasto dei principi contenuti negli articoli 9 e 51, comma 3 del testo Unico delle Imposte sui Redditi”.

Il Direttore dell'ufficio

Ministero dell'Interno liquidazione dell'equo indennizzo

Il Ministero dell'Interno ha recentemente trasmesso ai dirigenti delle sedi competenti, alcune indicazioni in merito alle procedure di liquidazione beneficio equo indennizzo.

Riportiamo il testo della nota.

“Con riferimento alle precedenti circolari pari numero del 25/3/2002 e del 29/1/2008, al fine di semplificare la procedura della liquidazione del beneficio in oggetto, si prega di comunicare a tutto il personale in servizio che abbia prodotto istanza di equo indennizzo che, a decorrere dal 1° aprile 2011, il Servizio Trattamento di pensione e previdenza – Divisione III, provvederà ad accreditare le somme eventualmente spettanti, utilizzando le medesime coordinate IBAN già in uso per il versamento delle competenze fisse stipendiali.

Nel caso in cui l'interessato intenda avvalersi di altre forme di pagamento, sarà cura dello stesso comunicare tempestivamente al Servizio citato, la modalità di liquidazione prescelta, trasmettendo la richiesta tramite l'Ufficio di appartenenza ed utilizzando la messaggistica interna certificata all'indirizzo “roma m.i.dip.p.s. 333h serv. Pensioni” oppure tramite posta ordinaria.

Nella richiesta l'interessato dovrà esplicitamente dichiarare di “sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità circa eventuali ritardi o disguidi”. Per quanto riguarda, invece, il personale in pensione, gli interessati dovranno continuare a compilare il modello già vigente”

IL DIRETTORE CENTRALE
(Cecere Palazzo)

Guida ai soggiorni militari

Sono disponibili sul nostro sito

(www.ilnuovogiornaledemilitari.it)

le seguenti GUIDE:

**1) ESERCITO: GUIDA AI SOGGIORNI
MILITARI ESTATE 2011**

**2) Soggiorni Marini e Montani
A.M. 2011: I TURNI**

**3) Stato Maggiore Esercito:
Guida ai soggiorni Militari**

Tutte le disposizioni, le località ed i turni
di ammissione per la stagione invernale 2010/2011

AERONAUTICA SOGGIORNI ESTIVI 2 0 1 1

E' disponibile sul nostro sito la circolare dello SMA con la programmazione dei turni nei soggiorni estivi e montani

CURE TERMALI / SEGUE

segue da pag. 22

con le stesse modalità, allo Stabilimento Balneo-Termale Militare al n. 081/3337208 di fax, segnalando la presenza dell'accompagnatore. (Corpo di Guardia Tel. 081/3337235). La mancata conferma si intenderà come rinuncia al turno. Si precisa che la persona che viene ospitata in qualità di accompagnatore potrà usufruire delle prestazioni sanitarie erogate dallo Stabilimento Balneo-Termale Militare di Ischia, purchè le condizioni psico-fisiche, verificate dal locale Dirigente di famiglia rilasciata sul ricettario del S.S.N. ed in regola con le norme relative al pagamento del Ticket.

Potrà essere ammesso il personale dipendente del Ministero della Difesa, in servizio, e qualora vi sia disponibilità di posti, in quiescenza. Il personale in servizio, al termine delle cure, dovrà restituire la relativa lettera o fonogramma di ammissione, emesso da questa Direzione generale, al Comando di appartenenza, congiuntamente ad una attestazione di effettiva fruizione delle cure termali redatta dal re-

sponsabile della struttura termale, per essere inserita nel carteggio personale dell'interessato.

Si esortano, comunque, i Comandi interessati ad una verifica e controllo sull'effettiva effettuazione delle cure termali del proprio personale dipendente.

TURNI

Il personale, nel rispetto delle normative in vigore, potrà beneficiare di 12 giorni di cure effettive, interrotti da un giorno di riposo domenicale. Le sedute terapeutiche non praticate per la chiusura dello stabilimento termale dovuta a festività infrasettimanali eventualmente presenti nel turno assegnato o a causa di forza maggiore non potranno essere recuperate.

La turnazione dei periodi per l'effettuazione delle cure famgo-balneo-termali, sia a titolo gratuito che a pagamento, sarà, per l'anno 2011, la seguente:

TURNO PERIODO 1Dal 16 maggioAl 28 maggio2Dal 30 maggioAl 11 giugno3Dal 13 giugnoAl 25 giugno4Dal 27 giugnoAl 09 luglio5Dal 11 luglioAl 23 luglio6Dal 25 luglioAl 06 agosto7Dal 08 agosto Al 20 agosto8Dal 22 agostoAl 03 settem-

bre9Dal 05 settembreAl 17 settembre10Dal 19 settembreAl 01 ottobre11Dal 03 ottobreAl 15 ottobre.

Le persone ammesse allo Stabilimento Militare balneo-Termale Militare di Ischia devono presentarsi alla Reception dello stesso (tel. 081/3337208) dopo le ore 16,00 del giorno antecedente l'inizio del turno di cure.

Si raccomanda la più ampia e capillare diffusione della presente circolare al personale in servizio ed in quiescenza

p. Il Direttore Generale a.p.l.
Generale Ispettore Capo CSA m Otta-
vio SARLO

Il Vice Direttore generale
Dirigente Dr. Cataldo BONGERMINO

INFORMAZIONI

Si precisa che le informazioni riguardanti la ammissione ai turni possono essere richieste esclusivamente dagli interessati, personalmente o telefonicamente, all'Ufficio relazioni con il pubblico di questa Direzione generale – Via S. Stefano Rotondo 4 – ROMA – Cap- 00184, (tel. 06/777039058 – 9 oppure 06/50239058-9), nei seguenti giorni e nell'orario sotto indi-

cato.

**DAL LUNEDI' AL VENERDI'
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
E**

Dalle ore 14,00 alle ore 15,00

Per quanto concerne il solo mese di agosto il suddetto ufficio limiterà l'attività al solo orario mattutino.

L'Ufficio rimarrà chiuso, presumibilmente, **dall'08 al 26 agosto**

Tali richieste d'informazione dovranno indicare, oltre al cognome e nome dell'avente titolo, anche la data di nascita ed il codice fiscale dello stesso.


Si precisa che, in ottemperanza e nel rispetto della legge n. 675/96, che tutela la privacy, non saranno fornite informazioni ad altri soggetti che non siano i diretti interessati, salvo che siano muniti di formale delega scritta.

Le informazioni potranno essere rilasciate da parte dell'U.R.P., relativamente alla materia in argomento e potranno riguardare i seguenti aspetti:

a. responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90;

b. assicurazione in merito al recepimento dell'istanza.

NOI ABBIAMO RISPARMIATO CON LE OFFERTE, GENIALLOYD TU QUANTO RISPARMIERAI?



**Per tutti gli Appartenenti alle Forze Armate
e loro familiari conviventi**

Risparmio -5%

per le coperture RC Auto, Moto,
Camper e Veicoli Commerciali

Risparmio -7%

per le coperture RD Auto, Moto
Camper e Veicoli Commerciali
(Furto&Incendio, Kasko, etc.)

Risparmio -10%

per le coperture infortuni
"Io e la mia casa"

FAI UN PREVENTIVO IN 40 SECONDI

Clicca su www.genialloyd.it calcola il tuo premio e inserisci la password della tua convenzione
Chiama l'800.999.999 e comunica al consulente l'appartenenza alla tua convenzione

Iniziativa valida per Carabinieri,
Esercito italiano, Aeronautica Militare,
Guardia di Finanza, Polizia di Stato
e Amministrazione Penitenziaria


una società Allianz